

Atti Ufficiali

2024

Circolare n. 3 - 4

di marzo - aprile 2024

Federazione Italiana Tennis e Padel

INDICE

1) 61ma ASSEMBLEA NAZIONALE - Seduta Straordinaria

- a) Avviso di convocazione (in calce tabella voti spettanti agli Enti Affiliati)
- b) Proposte di modificazione dello Statuto

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Provvedimenti degli Organi di Giustizia

3) UFFICIALI DI GARA

- a) Benemerenze - anno 2023
- b) Distintivi d'onore - anno 2023

4) SETTORE ORGANIZZATIVO

- a) Classifiche federali di tennis 2024 - Attribuzioni e variazioni d'ufficio da parte della Commissione Campionati e Classifiche
- b) Criteri Contributi Trasferte Beach Tennis 2024: Errata corrige

5) REGOLAMENTI

- a) Modifiche al Regolamento Tecnico Sportivo
- b) Recepimento variazioni alle Regole di Tennis
- c) Recepimento variazioni alle Regole del Beach Tennis

6) AFFILIATI

- a) Nuovi affiliati 2024
- b) Riconoscimento dei diritti sportivi

1) 61ma ASSEMBLEA NAZIONALE - Seduta Straordinaria

a) Avviso di convocazione

Il Consiglio Federale, nella riunione del 5 aprile 2024, ha deliberato ex art. 20, comma 2, lett. b) l'indizione della 61ma Assemblea Nazionale - in seduta straordinaria - delle Società Affiliate alla FITP e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici, per il giorno 4 maggio 2024, come da seguente avviso di convocazione:

61ma ASSEMBLEA NAZIONALE Seduta Straordinaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE

La 61ma Assemblea Nazionale della FITP – Seduta Straordinaria – avrà luogo in Roma, presso Officine Farneto Creative Factory, Via dei Monti della Farnesina 73, il giorno 4 maggio 2024, con inizio alle ore 12:30 in prima convocazione ed alle ore 13:30 in seconda convocazione, per la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte preliminare

1. Proposta di nomina del Presidente dell'Assemblea, del Vice Presidente e degli Scrutatori.

Parte straordinaria

1. Proposte di modificazione dello Statuto (*vedere allegato*).

La verifica dei poteri verrà effettuata in locali adiacenti il luogo di svolgimento dell'Assemblea, in data 4 maggio 2024 a decorrere dalle ore 8:00.

Roma, 10 aprile 2024

Il Presidente
Dott. Ing. Angelo Binaghi

Allegati:

- *Proposte di modificazione dello Statuto*
- *Tabella voti*

b) Proposte di modificazione dello Statuto

<p style="text-align: center;">STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL</p> <p style="text-align: center;">TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL</p> <p style="text-align: center;">TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI</p>
<p>Articolo 1 – Costituzione</p> <p>1. La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) è una federazione sportiva nazionale nella forma di associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del C.O.N.I, ed in conformità dello statuto di quest’ultimo.</p>	<p>Articolo 1 – Costituzione</p> <p>1. La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) è una federazione sportiva nazionale nella forma di associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dai principi enunciati negli artt.5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D. Lgs. dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni <u>e integrazioni</u> sul riordino del C.O.N.I, ed in conformità dello statuto di quest’ultimo, <u>quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.</u></p>
<p>2. All’atto della sua fondazione, avvenuta a Firenze il 16 maggio 1910, ha assunto la denominazione di Federazione italiana di lawn-tennis, modificata nel 1933 in Federazione Italiana Tennis, denominazione mantenuta fino al 2022.</p>	<p>2. All’atto della sua fondazione, avvenuta a Firenze il 16 maggio 1910, ha assunto la denominazione di Federazione italiana di lawn-tennis, modificata nel 1933 in Federazione Italiana Tennis, denominazione mantenuta fino al 2022.</p>
<p>3. È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel ed il tennis in carrozzina.</p>	<p>3. È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel, <u>ed</u> il tennis in carrozzina <u>ed il padel in carrozzina, e, quali attività sperimentali e non esclusive, il pickleball ed il pickleball in carrozzina.</u></p>
<p>4. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed è l’organismo autorizzato dalla International Tennis Federation (ITF), da Tennis Europe (TE) e dalla International Padel Federation (FIP) a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del</p>	<p>4. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed è l’organismo autorizzato dalla International Tennis Federation (ITF), da Tennis Europe (TE), e <u>dalla costituenda European Padel Federation</u> a disciplinare,</p>

<p>padel e del tennis in carrozzina nel territorio nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.</p>	<p>regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, e del tennis in carrozzina <u>e del padel in carrozzina</u> nel territorio nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.</p>
<p>5. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta.</p>	<p>5. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta.</p>
<p>6. Aderisce all'International Tennis Federation (ITF), alla Tennis Europe (T.E.) e alla International Padel Federation (FIP) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina in Italia.</p>	<p>6. Aderisce all'International Tennis Federation (ITF), alla Tennis Europe (T.E.) e alla International Padel Federation (FIP) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina in Italia.</p>
<p>Articolo 2 – Scopi</p>	<p>Articolo 2 – Scopi</p>
<p>1. I fini istituzionali della FITP sono:</p>	<p>1. I fini istituzionali della FITP sono:</p>
<p>a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;</p>	<p>a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel, e del tennis in carrozzina, <u>e del padel in carrozzina</u>, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;</p>
<p>b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la FITP aderisce incondizionatamente;</p>	<p>b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la FITP aderisce incondizionatamente <u>o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping della WADA;</u></p>
<p>c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation e dal C.O.N.I.;</p>	<p>c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi <u>e alle Paralimpiadi</u>, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation, e dal C.O.N.I. <u>e dal C.I.P.;</u></p>
<p>d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al</p>	<p>d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al</p>

finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina;	finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel, <u>e</u> del tennis in carrozzina <u>e del padel in carrozzina</u> ;
e) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;	e) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;
Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FITP si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva	Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FITP si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva.
2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis e del padel è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.	2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis, <u>e</u> del padel <u>e del pickleball</u> è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FITP può altresì:	3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FITP può altresì:
a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;	a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;
b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;	b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;	c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;	d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.	e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
TITOLO SECONDO I SOGGETTI Capo I AFFILIATI E TESSERATI	TITOLO SECONDO I SOGGETTI Capo I AFFILIATI E TESSERATI

<p>Articolo 4 – Affiliati 1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla FITP a condizione che:</p>	<p>Articolo 4 – Affiliati 1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla FITP a condizione che:</p>
<p>a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FITP;</p>	<p>a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. <u>e del C.I.P.</u>, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FITP;</p>
<p>b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina;</p>	<p>b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beach-tennis, del padel, <u>e</u> del tennis in carrozzina, <u>del pickleball, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina;</u></p>
<p>c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FITP, della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;</p>	<p>c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FITP, della ITF, del T.E., <u>della FIP, e</u> del C.O.N.I. <u>e del C.I.P.;</u></p>
<p>d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.</p>	<p>d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.</p>
<p>2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.</p>	<p>2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.</p>
<p>Articolo 5 – Affiliazione 1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.</p>	<p>Articolo 5 – Affiliazione 1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.</p>
<p>2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della FITP, che ne approva lo statuto.</p>	<p>2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della FITP, che ne approva lo statuto.</p>
<p>3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.</p>	<p>3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.</p>
<p>4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis, beach-tennis, padel o tennis in carrozzina.</p>	<p>4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis, beach-tennis, padel, <u>e</u> tennis in carrozzina,</p>

	<u>pickleball, padel in carrozzina o pickleball in carrozzina.</u>
5. L'affiliazione ha durata annuale.	5. L'affiliazione ha durata annuale.
6. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.	6. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.
7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 gennaio dell'anno successivo, termine entro cui la stessa deve essere rinnovata.	7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 gennaio dell'anno successivo, termine entro cui la stessa deve essere rinnovata.
8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.	8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.
Articolo 7 – Diritti degli affiliati	Articolo 7 – Diritti degli affiliati
1. Gli affiliati hanno diritto:	1. Gli affiliati hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;	a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;	b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
c) di organizzare manifestazioni di tennis, di beach-tennis, di padel e di tennis in carrozzina secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;	c) di organizzare manifestazioni di tennis, di beach-tennis, di padel, <u>di pickleball, –e di tennis in carrozzina, di padel in carrozzina e di pickleball in carrozzina</u> secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FITP e dal C.O.N.I.	d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FITP e dal C.O.N.I.
Articolo 9 – Tesseramento e tesserati	Articolo 9 – Tesseramento e tesserati
1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:	1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:
a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, di tennis in carrozzina o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina nei circoli affiliati;	a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, <u>di pickleball,</u> di tennis in carrozzina, <u>di padel in carrozzina, di pickleball in carrozzina</u> o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <u>del pickleball, ø</u> del tennis in carrozzina, <u>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</u> nei circoli affiliati;
b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;	b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <u>del pickleball, ø</u> del tennis in

	carrozzina, <u>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina;</u>
c) i dirigenti federali;	c) i dirigenti federali;
d) gli Ufficiali di gara;	d) gli Ufficiali di gara;
e) i tecnici;	e) i tecnici;
f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;	f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;
g) gli agenti degli atleti;	g) gli agenti degli atleti;
h) coloro che rivestono cariche onorarie.	h) coloro che rivestono cariche onorarie.
2. Le persone predette entrano a far parte della FITP all'atto del tesseramento.	2. Le persone predette entrano a far parte della FITP all'atto del tesseramento.
3. Le tessere federali sono di tre tipi:	3. Le tessere federali sono di tre tipi:
a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;	a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;	b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;
c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.	c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.	4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.
5. È inibito il tesseramento:	5. È inibito il tesseramento:
a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);	a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.	b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.	6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:	7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;	a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;	b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);	c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
d) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.	d) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.
8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a due anni salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.	8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a due anni salvi rinnovo <u>del vincolo</u> o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.
9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.	9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.
Capo II VOTI	Capo II VOTI
Articolo 14 – Diritto di voto degli affiliati	Articolo 14 – Diritto di voto degli affiliati
1. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle associazioni e alle società che, iscritte al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I., abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea; a condizione tuttavia che: (i) in ciascuna delle stagioni sportive concluse, ricomprese nel menzionato periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali; (ii) nei dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Ai fini del presente art. 14.1, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.	1. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle associazioni e alle società che, iscritte al Registro <u>nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. Lgs. 39/2021 delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.</u> , abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di <u>celebrazione convocazione</u> dell'Assemblea; a condizione <u>tuttavia</u> che, <u>nel medesimo periodo: (i) in ciascuna delle stagioni sportive concluse, ricomprese nel menzionato periodo di affiliazione,</u> abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva <u>ufficiale della FITP</u> stabilita dai programmi federali.; <u>(ii) nei dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Ai fini del presente art. 14.1, A tal fine</u> è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito <u>dei di</u> programmi federali, <u>nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2021 e riconosciuta da ogni FSN/DSA.</u>

2. Gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:	2. Gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:
A) partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni nazionali di serie “A” e di serie “B”, ovvero piazzati nelle prime otto posizioni della fase nazionale dei campionati giovanili, ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie “A” di padel;	A) partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni nazionali di serie “A” e di serie “B”, ovvero piazzati nelle prime otto posizioni della fase nazionale dei campionati giovanili, ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie “A” di padel;
B) partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni regionali di serie “C”, ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie “B” di padel, ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie “A” di beach tennis;	B) partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni regionali di serie “C”, ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie “B” di padel, ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie “A” di beach tennis;
C) i rimanenti aventi diritto a voto non rientranti nelle fasce A e B.	C) i rimanenti aventi diritto a voto non rientranti nelle fasce A e B.
3. Ogni affiliato che abbia i requisiti di cui al presente articolo ha diritto al voto singolo di base.	3. Ogni affiliato che abbia i requisiti di cui al presente articolo ha diritto al voto singolo di base.
4. Agli affiliati compresi, per i risultati conseguiti, nelle fasce A e B, sono riconosciuti voti plurimi per la partecipazione ai Campionati a squadre, in ragione di:	4. Agli affiliati compresi, per i risultati conseguiti, nelle fasce A e B, sono riconosciuti voti plurimi per la partecipazione ai Campionati a squadre, in ragione di:
a) voti tre, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia A;	a) voti tre, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia A;
b) voti due, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia B.	b) voti due, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia B.
5. In ogni caso, al fine di evitare, con l’assegnazione dei voti plurimi, la creazione di maggioranze precostituite, a nessun affiliato può essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.	5. In ogni caso, al fine di evitare, con l’assegnazione dei voti plurimi, la creazione di maggioranze precostituite, a nessun affiliato può essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.
6. Per l’assegnazione dei voti plurimi:	6. Per l’assegnazione dei voti plurimi:
a) il computo è fatto per annata sportiva conclusa il 31 ottobre di ogni anno;	a) il computo è fatto per annata sportiva conclusa il 31 ottobre di ogni anno;
b) il computo non è fatto se i Campionati a cui sono riferiti non abbiano avuto effettivo svolgimento;	b) il computo non è fatto se i Campionati a cui sono riferiti non abbiano avuto effettivo svolgimento;
c) l’eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti;	c) l’eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti;
d) le previsioni non sono cumulabili e agli affiliati che rientrano in più previsioni i voti sono attribuiti unicamente con riferimento alla previsione di maggior livello.	d) le previsioni non sono cumulabili e agli affiliati che rientrano in più previsioni i voti sono attribuiti unicamente con riferimento alla previsione di maggior livello.

<p>Articolo 15 – Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati 1. L'elettorato attivo è riconosciuto:</p>	<p>Articolo 15 – Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati 1. L'elettorato attivo è riconosciuto:</p>
<p>a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera atleta;</p>	<p>a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera atleta;</p>
<p>b) ai tecnici in attività maggiorenni regolarmente iscritti nell'albo o negli elenchi.</p>	<p>b) ai tecnici in attività maggiorenni regolarmente iscritti nell'albo o negli elenchi.</p>
<p>2. Nelle assemblee nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati eletti in sede regionale.</p>	<p>2. Nelle assemblee nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati eletti in sede regionale.</p>
<p>3. Gli atleti e i tecnici eleggono, in assemblee di categoria, per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, un delegato in quota atleti e un delegato in quota tecnici.</p>	<p>3. Gli atleti e i tecnici eleggono, in assemblee di categoria, per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, un delegato in quota atleti e un delegato in quota tecnici.</p>
<p>4. Il delegato deceduto, dimissionario, decaduto, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti.</p>	<p>4. Il delegato deceduto, dimissionario, decaduto, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti.</p>
<p>5. I delegati atleti e tecnici restano in carica per l'intero quadriennio olimpico.</p>	<p>5. I delegati atleti e tecnici restano in carica per l'intero quadriennio olimpico.</p>
<p>6. Ogni atleta e tecnico di cui al primo comma ha diritto ad un voto per la nomina dei propri delegati alle assemblee nazionali. Ogni delegato ha un voto nelle assemblee federali.</p>	<p>6. Ogni atleta e tecnico di cui al primo comma ha diritto ad un voto per la nomina dei propri delegati alle assemblee nazionali. Ogni delegato ha un voto nelle assemblee federali.</p>
<p>7. L'elezione dei delegati deve aver luogo almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale federale.</p>	<p>7. L'elezione dei delegati deve aver luogo almeno dieci giorni prima <u>che venga convocata della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea</u> nazionale federale.</p>
<p>8. La consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio federale con avviso pubblicato nel sito internet federale almeno dieci giorni prima delle elezioni.</p>	<p>8. La consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio federale con avviso pubblicato nel sito internet federale almeno dieci giorni prima delle elezioni.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III ENTI AGGREGATI</p> <p>Articolo 16 – Disciplina degli Enti aggregati 1. Possono essere aggregati alla FITP gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beach-tennis, di padel o di tennis in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.</p>	<p style="text-align: center;">Capo III ENTI AGGREGATI</p> <p>Articolo 16 – Disciplina degli Enti aggregati 1. Possono essere aggregati alla FITP gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beach-tennis, di padel, <u>di pickleball, e</u> di tennis in carrozzina, <u>di padel in carrozzina o di pickleball in carrozzina</u>, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.</p>
<p>2. Sono aggregati alla FITP:</p>	<p>2. Sono aggregati alla FITP:</p>

<p>a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;</p>	<p>a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;</p>
<p>b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.</p>	<p>b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.</p>
<p>3. Ai due Enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.</p>	<p>3. Ai due Enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.</p>
<p>4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.</p>	<p>4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.</p>
<p>5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.</p>	<p>5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II ORGANI FEDERALI</p> <p style="text-align: center;">Sezione I ORGANI CENTRALI</p> <p>Articolo 18 – L'Assemblea nazionale</p> <p>1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II ORGANI FEDERALI</p> <p style="text-align: center;">Sezione I ORGANI CENTRALI</p> <p>Articolo 18 – L'Assemblea nazionale</p> <p>1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.</p>
<p>2. È indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.</p>	<p>2. È indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.</p>
<p>3. L'Assemblea nazionale è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito al successivo comma 6. In nessun caso il Presidente può delegare coloro che partecipino all'assemblea nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.</p>	<p>3. L'Assemblea nazionale è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito al successivo comma 6. In nessun caso il Presidente può delegare coloro che partecipino all'assemblea nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.</p>
<p>4. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da</p>	<p>4. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da</p>

provvedimenti disciplinari a tempo irrogati dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.	provvedimenti disciplinari a tempo irrogati dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
5. I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici votano esclusivamente per una sola delle categorie che possono rappresentare.	5. I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici votano esclusivamente per una sola delle categorie che possono rappresentare.
6. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea, i Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio affiliato ne possono rappresentare per delega altri, della stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, fino ad un massimo di:	6. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea, i Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio affiliato ne possono rappresentare per delega altri, della stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, fino ad un massimo di:
a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;	a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
b) 2 fino a 400 associazioni e società votanti;	b) 2 fino a 400 associazioni e società votanti;
c) 3 fino a 800 associazioni e società votanti;	c) 3 fino a 800 associazioni e società votanti;
d) 4 fino a 1500 associazioni e società votanti;	d) 4 fino a 1500 associazioni e società votanti;
e) 5 oltre le 1500 associazioni e società votanti.	e) 5 oltre le 1500 associazioni e società votanti.
6-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: - le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;	6-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata <u>o con timbro in calce</u> dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di <u>inammissibilità-inefficacia</u> : - le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante.	- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante;
	<u>-la data dell'assemblea con il relativo ordine del giorno.</u>
7. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega. Il delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un supplente identificato nel primo dei non eletti.	7. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega. Il delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un supplente identificato nel primo dei non eletti.
8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati alle cariche elettive e i membri degli organi di giustizia, dell'Ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia non	8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati alle cariche elettive e i membri degli organi di giustizia, dell'Ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia non

<p>possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.</p>	<p>possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.</p>
<p>9. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, dopo la celebrazione dei giochi olimpici estivi, fra il 1° settembre dell'anno olimpico ed il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.</p>	<p>9. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, dopo la celebrazione dei giochi olimpici estivi, fra il 1° settembre dell'anno olimpico ed il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, a causa dello <u>Nel caso di</u> scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.</p>
<p>10. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria:</p>	<p>10. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria:</p>
<p>(i) per l'elezione del Presidente federale e del Consiglio federale, in caso di cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;</p> <p>(ii) nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quando, nel rispetto dell'art. 34.2, non sia possibile la sua sostituzione col primo dei non eletti;</p> <p>(iii) nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale;</p> <p>Nelle ipotesi di cui ai punti (i), (ii) e (iii), l'assemblea deve essere convocata, con le modalità di cui al successivo art. 19, comma 1-bis, e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al punto (iii), l'assemblea è costituita solo dalle società ed associazioni affiliate.</p> <p>L'assemblea straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di</p>	<p>(i) per l'elezione del Presidente federale e del Consiglio federale, in caso di cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;</p> <p>(ii) nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quando, nel rispetto dell'art. 34.2, non sia possibile la sua sostituzione col primo dei non eletti;</p> <p>(iii) nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale;</p> <p>Nelle ipotesi di cui ai punti (i), (ii) e (iii), l'assemblea deve essere convocata, con le modalità di cui al successivo art. 19, comma 1-bis, e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al punto (iii), l'assemblea è costituita solo dalle società ed associazioni affiliate.</p> <p>L'assemblea straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di</p>

statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.	statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.
11. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.	11. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
12. Nelle assemblee elettive il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.	12. Nelle assemblee elettive il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.
Articolo 19 – Convocazione e validità delle assemblee	Articolo 19 – Convocazione e validità delle assemblee
1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.	1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.
1-bis. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.	1-bis. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC, <u>ovvero a mezzo raccomandata a/r</u> almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FITP, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.	2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FITP, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.

<p>3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.</p>	<p>3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un quarto il 35% degli aventi diritto al voto, <u>fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 22 comma 7.</u></p>
<p>4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte federale di appello integrata con i membri del Tribunale federale; il Presidente è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.</p>	<p>4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte federale di appello integrata con i membri del Tribunale federale; il Presidente è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.</p>
<p>5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.</p>	<p>5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.</p>
<p>Articolo 22 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale 1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della FITP, per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.</p>	<p>Articolo 22 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale 1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della FITP, per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.</p>
<p>2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:</p>	<p>2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:</p>
<p>a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;</p>	<p>a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;</p>
<p>b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;</p>	<p>b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;</p>
<p>c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;</p>	<p>c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;</p>
<p>d) per acclamazione, se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione del Presidente onorario e dei consultori d'onore.</p>	<p>d) per acclamazione, se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione del Presidente onorario e dei consultori d'onore.</p>
<p>3. Il Presidente della FITP è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.</p>	<p>3. Il Presidente della FITP è eletto <u>anche</u> in <u>ogni</u> caso <u>di ballottaggio</u> con la maggioranza assoluta dei voti <u>validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. esprimibili dai presenti accreditati.</u></p>
<p>4. Se tale maggioranza non è conseguita, si procede ad una nuova votazione tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti esprimibili dai presenti accreditati.</p>	<p>4. Se tale maggioranza non è conseguita, si procede ad una nuova votazione tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti esprimibili dai presenti accreditati.</p>
<p>5. Se dopo quattro successive votazioni nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, la stessa è dichiarata chiusa e riconvocata entro trenta giorni.</p>	<p>5. Se dopo quattro successive votazioni nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, la stessa è dichiarata chiusa e riconvocata entro trenta giorni.</p>

<p>6. Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo, il verbale della stessa è rimesso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.</p>	<p>6. Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo, il verbale della stessa è rimesso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.</p>
	<p><u><i>7. Il Presidente uscente della FITP, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo svolto, è eletto a condizione che consegua un numero di voti pari ai due terzi dei voti validamente espressi. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.</i></u></p>
	<p><u><i>8. Nel caso in cui il Presidente uscente del Consiglio federale, che ha svolto consecutivamente gli ultimi tre mandati non raggiunga il quorum elettivo dei due terzi dei voti validamente espressi e, in assenza di più di due candidati compreso il Presidente uscente, l'assemblea viene sciolta nel caso in cui l'altro candidato non raggiunga la maggioranza di cui al comma 1, e dovrà procedersi ad una nuova convocazione. Nei casi in cui tale predetto quorum elettivo non venga raggiunto, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva, la quale, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto. Qualora invece i candidati siano almeno tre, si procederà al ballottaggio fra i rimanenti con esclusione del Presidente uscente. Se anche dopo il ballottaggio non si raggiunge il quorum elettivo previsto, si procede alla riconvocazione. Anche in tale caso, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva e il quorum costitutivo in seconda convocazione anche in questo caso sarà di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.</i></u></p>
<p>7. L'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con l'espressione di</p>	<p><u>9.</u> L'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con l'espressione di</p>

preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.	preferenze <u>anche fino alla totale copertura dei posti disponibili per la categoria. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.</u>
8. Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.	<u>10.</u> Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza, <u>salvo quanto previsto dal successivo comma 12.</u>
9. In tutte le altre elezioni diverse da quelle del Presidente della FITP e dei presidenti di comitato regionale o provinciale, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.	<u>11.</u> In tutte le altre elezioni diverse da quelle del Presidente della FITP e dei presidenti di comitato regionale o provinciale, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.
	<u>12. Nel caso in cui i componenti uscenti del Consiglio federale, che hanno svolto consecutivamente gli ultimi tre mandati, non raggiungano il quorum pari ai due terzi dei voti validamente espressi da ciascuna rispettiva categoria di elettori attivi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 26.</u>
Articolo 26 – Il Consiglio federale 1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:	Articolo 26 – Il Consiglio federale 1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:
a) il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto;	a) il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto;
b) nove consiglieri, dagli affiliati;	b) nove consiglieri, dagli affiliati;
c) tre consiglieri, dai delegati degli atleti;	c) tre consiglieri, dai delegati degli atleti;
d) due consiglieri, dai delegati dei tecnici.	d) due consiglieri, dai delegati dei tecnici.
In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.	In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
1 bis. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio federale i dirigenti di nazionalità italiana, tesserati della Federazione, che ricoprono cariche elettive nella <i>International</i>	1 bis. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio federale i dirigenti di nazionalità italiana, tesserati della Federazione, che ricoprono cariche elettive nella <i>International Tennis Federation</i> e nella <i>Tennis Europe</i> e

<i>Tennis Federation e nella Tennis Europe e nella International Padel Federation.</i>	nella International Padel Federation <u>o nella costituenda European Padel Federation.</u>
2. È garantita la libera partecipazione alle candidature per la rappresentanza di atlete e di atleti.	2. È garantita la libera partecipazione alle candidature per la rappresentanza di atlete e di atleti.
3. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.	3. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.
4. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.	4. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.
5. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli fra i consiglieri.	5. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie; <u>ed uno di genere diverso dagli altri,</u> scegliendoli fra i consiglieri.
6. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente.	6. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente.
7. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.	7. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
8. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.	8. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
9. Il Consiglio federale si riunisce anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.	9. Il Consiglio federale si riunisce anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Articolo 27 – Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni	Articolo 27 – Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni
1. Il Consiglio federale si riunisce:	1. Il Consiglio federale si riunisce:
a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;	a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla metà meno uno dei componenti in carica.	b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla metà meno uno dei componenti in carica.
2. Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.	2. Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.

3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.	3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.	4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno sette consiglieri.	5. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno <u>sette la metà dei</u> consiglieri.
6. Il voto non è delegabile.	6. Il voto non è delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.	7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Articolo 28 – Competenze del Consiglio federale	Articolo 28 – Competenze del Consiglio federale
1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.	1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale, in particolare:	2. Il Consiglio federale, in particolare:
a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionali;	a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionali;
b) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della FITP;	b) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della FITP;
c) predispose ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;	c) predispose ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto ed il Regolamento di giustizia;	d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto ed il Regolamento di giustizia;
e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;	e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza,	f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza,

valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;	valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'articolo 16;	g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'articolo 16;
h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;	h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;
i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;	i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;	j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
k) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;	k) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
l) designa i Consultori d'onore da proporre all'Assemblea nazionale;	l) designa i Consultori d'onore da proporre all'Assemblea nazionale;
m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;	m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;	n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;	o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;	p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
q) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;	q) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;
r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;	r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;

s) nomina, i componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;	s) nomina, i componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 dei Principi di Giustizia Sportiva;	t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 dei Principi di Giustizia Sportiva;
u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;	u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti, <u>di cui uno di genere diverso dagli altri</u> , e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;	v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo laddove diversamente previsto dalla normativa applicabile.	w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo laddove diversamente previsto dalla normativa applicabile.
3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.	3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.
Articolo 29 – Decadenza del consiglio federale e dei singoli membri	Articolo 29 – Decadenza del consiglio federale e dei singoli membri
1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.	1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:	2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:
a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale; quest'ultimo resta in <i>prorogatio</i> per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento;	a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale; quest'ultimo resta in <i>prorogatio</i> per <u>gli atti conservativi o indifferibili o di</u> l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento;
b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del	b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del

<p>Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, il Vicepresidente più anziano di età) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);</p>	<p>Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, il Vicepresidente più anziano di età) per <u>la sola gli atti conservativi o indifferibili o di</u> ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);</p>
<p>c) dimissioni contemporanee (pervenute alla Segreteria federale in un arco temporale inferiore a sette giorni) della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).</p>	<p>c) dimissioni contemporanee (pervenute alla Segreteria federale in un arco temporale inferiore a sette giorni) della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per <u>gli atti conservativi o indifferibili o di la sola</u> ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).</p>
<p>3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.</p>	<p>3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II ORGANI PERIFERICI</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II ORGANI PERIFERICI</p>
<p>Articolo 35 – L'Assemblea regionale 1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.</p>	<p>Articolo 35 – L'Assemblea regionale 1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.</p>
<p>2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.</p>	<p>2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.</p>
<p>3. L'Assemblea regionale deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.</p>	<p>3. L'Assemblea regionale deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.</p>
<p>4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato</p>	<p>4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato</p>

regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.	regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata o per via telematica trasmessa agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.	5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata <u>a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata a/r o per via telematica trasmessa inviata</u> agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.
6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.	6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.	7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.
8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, ne possono rappresentare per delega altri, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti, fino ad un massimo di:	8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, ne possono rappresentare per delega altri, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti, fino ad un massimo di:
a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;	a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
b) 2 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti.	b) 2 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti.;
c) 3 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;	c) 3 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
d) 4 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;	d) 4 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.	e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.
8-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della	8-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata <i>o con timbro in calce</i>

società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:	dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di <u>inammissibilità inefficacia</u> :
- le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;	- le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante.	- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante;
	- <u>la data dell'assemblea con il relativo ordine del giorno.</u>
9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.	9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.	10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.
Articolo 36 – Attribuzioni dell'Assemblea regionale	Articolo 36 – Attribuzioni dell'Assemblea regionale
1. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:	1. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:
a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato regionale predisposta dal Comitato stesso;	a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato regionale predisposta dal Comitato stesso;
b) elegge, con votazioni separate e successive:	b) elegge, con votazioni separate e successive:
1) il Presidente del Comitato regionale;	1) il Presidente del Comitato regionale;
2) i componenti del Comitato regionale;	2) i componenti del Comitato regionale;
3) il componente del Comitato regionale eletto dai soli affiliati di cui al successivo art. 37, punto 5, limitatamente alle regioni nelle quali detti affiliati sono in numero superiore a quattro.	3) il <u>uno o due</u> component <u>ie</u> del Comitato regionale elett <u>ie</u> dai soli affiliati di cui al successivo art. 37, punto comma <u>5</u> , limitatamente alle regioni nelle quali detti affiliati sono <u>rispettivamente</u> in numero superiore a quattro-otto o a venti .
2. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria:	2. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria:
a) elegge con votazioni separate e successive:	a) elegge con votazioni separate e successive:
1) il Presidente del Comitato regionale;	1) il Presidente del Comitato regionale;
2) i componenti del Comitato regionale;	2) i componenti del Comitato regionale;
3) il componente del Comitato regionale eletto dai soli affiliati di cui al successivo art. 37,	3) il <u>uno o due</u> component <u>ie</u> del Comitato regionale elett <u>ie</u> dai soli affiliati di cui al

punto 5, limitatamente alle regioni nelle quali detti affiliati sono in numero superiore a quattro;	successivo art. 37, punto—comma 5, limitatamente alle regioni nelle quali detti affiliati sono rispettivamente in numero superiore a quattro otto o a venti ;
in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.	in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.
3. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o straordinaria:	3. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o straordinaria:
a) elegge singoli membri del Comitato regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;	a) elegge singoli membri del Comitato regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.	b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
	<u>4. Nel caso in cui i componenti uscenti del Comitato regionale, che hanno svolto consecutivamente gli ultimi tre mandati, non raggiungano il quorum pari ai due terzi dei voti validamente espressi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 37 comma 4.</u>
Articolo 37 – Il Comitato regionale 1. Il Comitato regionale è costituito, nelle regioni dove esistano almeno venti affiliati con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale.	Articolo 37 – Il Comitato regionale 1. Il Comitato regionale è costituito, nelle regioni dove esistano almeno <u>trenta venti</u> affiliati con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale.
2. Ha sede nel capoluogo di regione, se non diversamente stabilito dal Comitato regionale ed autorizzato dal Consiglio federale.	2. Ha sede nel capoluogo di regione, se non diversamente stabilito dal Comitato regionale ed autorizzato dal Consiglio federale.
3. Il Comitato regionale è costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:	3. Il Comitato regionale è costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:
a) quattro, se gli affiliati della regione sono meno di ottantacinque;	a) quattro, <u>di cui uno di età inferiore ai 35 anni</u> , se gli affiliati della regione sono meno di ottantacinque;
b) sei, se gli affiliati della regione sono da ottantacinque a centocinquantanove;	b) sei, <u>di cui uno di età inferiore ai 35 anni</u> , se gli affiliati della regione sono da ottantacinque a centocinquantanove;
c) otto, se gli affiliati della regione sono più di centocinquantanove.	c) otto, <u>di cui uno di età inferiore ai 35 anni</u> , se gli affiliati della regione sono <u>da più di centocinquantanove—centossessanta a trecento</u> .
	d) <u>dieci, di cui uno di età inferiore ai 35 anni, se gli affiliati della regione sono più di trecento</u> .

4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.	4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:	5. Al numero dei componenti di cui al punto <u>comma 3</u> se ne aggiungono o <u>due</u> ulteriori, eletti dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca <u>del</u> l'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti (agonisti o non agonisti);	a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti (agonisti o non agonisti);
b) abbiano partecipato ad almeno un campionato a squadre di padel;	b) abbiano partecipato ad almeno un campionato a squadre di padel;
c) abbiano organizzato uno o più tornei di padel approvati dai competenti organi federali.	c) abbiano organizzato uno o più tornei di padel approvati dai competenti organi federali.
6. Le disposizioni del punto 5 precedente non si applicano nelle regioni in cui il numero di tali affiliati sia inferiore a cinque.	6. Le disposizioni del punto <u>comma 5</u> precedente non si applicano <u>solo</u> nelle regioni in cui il numero di tali affiliati sia <u>inferiore a cinque fra nove e venti, nel qual caso si aggiunge un componente, o superiore a venti, nel qual caso se ne aggiungono due. Nel caso un componente aggiunto sia di età inferiore ai 35 anni cade l'obbligo previsto al precedente comma 3.</u>
7. I comitati costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano sono, ai fini del presente Statuto e dei regolamenti applicativi, equiparati ad un comitato regionale.	7. I comitati costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano sono, ai fini del presente Statuto e dei regolamenti applicativi, equiparati ad un comitato regionale.
8. È eletto dall'Assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.	8. È eletto dall'Assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.
9. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.	9. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.
10. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.	10. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
11. Il Comitato regionale che abbia meno di venti affiliati con diritto di voto deve	11. Il Comitato regionale che abbia meno di trenta <u>venti</u> affiliati con diritto di voto deve

raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.	raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.
Articolo 40 – L'Assemblea provinciale 1. Ove sia costituito o confermato il Comitato Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale.	Articolo 40 – L'Assemblea provinciale 1. Ove sia costituito o confermato il Comitato Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale.
2. È indetta dal Comitato provinciale ed è convocata dal Presidente.	2. È indetta dal Comitato provinciale ed è convocata dal Presidente.
3. L'assemblea provinciale deve tenersi, in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di disputa dei giochi olimpici estivi.	3. L'assemblea provinciale deve tenersi, in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di disputa dei giochi olimpici estivi.
4. L'Assemblea provinciale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato provinciale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.	4. L'Assemblea provinciale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato provinciale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
5. Essa è l'organo sovrano del Comitato provinciale ed è convocata, almeno quindici giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera raccomandata o per via telematica.	5. Essa è l'organo sovrano del Comitato provinciale ed è convocata, almeno quindici giorni prima della data stabilita, a mezzo <u>PEC ovvero a mezzo lettera</u> raccomandata <u>a/r o per via telematica</u> .
6. All'Assemblea provinciale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.	6. All'Assemblea provinciale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive provinciali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali e provinciali, i fiduciari regionali e provinciali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della provincia ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato provinciale ritengano opportuno invitare.	7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive provinciali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali e provinciali, i fiduciari regionali e provinciali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della provincia ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato provinciale ritengano opportuno invitare.

8. Non sono ammesse deleghe.	8. Non sono ammesse deleghe.
9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti ed i componenti dei Comitati regionale e provinciale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.	9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti ed i componenti dei Comitati regionale e provinciale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.	10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.
Articolo 41 – Attribuzioni dell'Assemblea provinciale	Articolo 41 – Attribuzioni dell'Assemblea provinciale
1. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria:	1. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria:
a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato provinciale predisposta dal Comitato stesso;	a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato provinciale predisposta dal Comitato stesso;
b) elegge, con votazioni separate e successive:	b) elegge, con votazioni separate e successive:
1) il Presidente del Comitato provinciale;	1) il Presidente del Comitato provinciale;
2) i componenti del Comitato provinciale.	2) i componenti del Comitato provinciale.
2. L'Assemblea provinciale in seduta straordinaria elegge con votazioni separate e successive:	2. L'Assemblea provinciale in seduta straordinaria elegge con votazioni separate e successive:
a) il Presidente del Comitato provinciale;	a) il Presidente del Comitato provinciale;
b) i componenti del Comitato provinciale;	b) i componenti del Comitato provinciale;
in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo	in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo
3. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria o straordinaria:	3. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria o straordinaria:
a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;	a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.	b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
	<u>4. Nel caso in cui i componenti uscenti del Comitato provinciale, che hanno svolto consecutivamente gli ultimi tre mandati, non raggiungano il quorum pari ai due terzi dei voti validamente espressi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.</u>

<p>Articolo 42 – Il Comitato provinciale</p> <p>1. Il Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale, può istituire o confermare l'esistenza dei comitati provinciali ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio, purché sul territorio siano presenti almeno venti circoli affiliati con diritto di voto.</p>	<p>Articolo 42 – Il Comitato provinciale</p> <p>1. Il Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale, può istituire o confermare l'esistenza dei comitati provinciali ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio, purché sul territorio siano presenti almeno <u>venti-trenta</u> circoli affiliati con diritto di voto.</p>
<p>2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal Comitato provinciale ed autorizzato dal Consiglio federale, previo parere del Comitato regionale.</p>	<p>2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal Comitato provinciale ed autorizzato dal Consiglio federale, previo parere del Comitato regionale.</p>
<p>3. È costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:</p>	<p>3. È costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:</p>
<p>a) quattro, se gli affiliati della provincia sono da venti a cinquanta;</p>	<p>a) quattro, <u>di cui uno di età inferiore ai 35 anni</u>, se gli affiliati della provincia sono da <u>venti a cinquanta trenta a sessanta</u>;</p>
<p>b) sei, se sono da cinquantuno in poi.</p>	<p>b) sei, <u>di cui uno di età inferiore ai 35 anni</u>, se sono da <u>cinquantuno sessantuno</u> in poi.</p>
<p>4. È eletto dall'Assemblea provinciale per la durata di un quadriennio olimpico.</p>	<p>4. È eletto dall'Assemblea provinciale per la durata di un quadriennio olimpico.</p>
<p>5. Assolve i compiti di collaborare con il Comitato regionale, gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione indicata nel Regolamento organico o delegatagli dal Comitato regionale.</p>	<p>5. Assolve i compiti di collaborare con il Comitato regionale, gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione indicata nel Regolamento organico o delegatagli dal Comitato regionale.</p>
<p>6. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.</p>	<p>6. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.</p>
<p>7. Il Comitato provinciale che abbia meno di venti affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.</p>	<p>7. Il Comitato provinciale che abbia meno di <u>venti trenta</u> affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO QUARTO ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI</p> <p>Articolo 52 – Requisiti di eleggibilità</p> <p>1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO QUARTO ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI</p> <p>Articolo 52 – Requisiti di eleggibilità</p> <p>1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione</p>

candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.	della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:	2. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani maggiorenni;	a) siano cittadini italiani maggiorenni;
b) siano tesserati alla FITP; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;	b) siano tesserati alla FITP; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;
c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;	c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;	d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.;	e) non abbiano subito <u>sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.; una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle norme sportive antidoping o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping della WADA, ovvero non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle norme sportive antidoping o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;</u>
f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio	f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio

<p>sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FITP, dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa FITP nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte, e non abbiano comunque come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FITP.</p>	<p>sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FITP, dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa FITP nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte, e <u>il cui reddito non derivi, per oltre il cinquanta per cento da non abbiano comunque come fonte primaria o prevalente di reddito</u> un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FITP.</p>
<p>3. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o di esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci.</p>	<p>3. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o <u>essere stati tesserati di esserlo stato</u> per almeno due anni negli ultimi dieci. <u>Possano essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello almeno regionale.</u></p>
<p>4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.</p>	<p>4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.</p>
<p>5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e le loro eventuali società controllate, con le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, nonché quanti siano stati radiati all'interno dell'ordinamento sportivo.</p>	<p>5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie <u>contro eon</u> il C.O.N.I., le Federazioni, <u>sportive nazionali e le loro eventuali società controllate, con le discipline sportive associate</u> <u>Discipline Sportive Associate</u> o <u>eon</u> altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, nonché quanti siano stati radiati all'interno dell'ordinamento sportivo.</p>
<p>6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:</p>	<p>6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:</p>
<p>a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;</p>	<p>a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;</p>
<p>b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.</p>	<p>b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.</p>
<p>7. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese,</p>	<p>7. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese,</p>

determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della FITP.	determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della FITP.
8. Al Presidente federale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali, investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano, inoltre, indennità determinate dal Consiglio federale stesso, in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.	8. Al Presidente federale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali <u>e territoriali</u> , investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano, inoltre, indennità determinate dal Consiglio federale stesso., <u>in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.</u>
Articolo 54 – Durata delle cariche 1. Salvo quanto espressamente previsto con riferimento alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia ed all’Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.	Articolo 54 – Durata delle cariche 1. Salvo quanto espressamente previsto con riferimento alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia ed all’Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali della FITP non possono svolgere più di tre mandati.	2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali della FITP non possono svolgere più <u>di tre</u> mandati.

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Provvedimenti degli Organi di Giustizia

Il Tribunale Federale

con provvedimento del 25 gennaio 2024

ha dichiarato l'efficacia dell'accordo di applicazione consensuale di sanzione nella misura di Euro 600,00 nei confronti del sig. Mauro Sarrocco;

con provvedimento del 4 marzo 2024

ha condannato il sig. Vittorio Piergiuseppe Macina al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 400,00;

ha dichiarato l'efficacia dell'accordo di applicazione consensuale di sanzione nella misura di:

- Euro 300,00 nei confronti del sig. Alberto Mariani;
- Euro 150,00 nei confronti del sig. Lorenzo Conti;
- Euro 150,00 nei confronti del sig. Davide Grandi;

con provvedimento dell'11 marzo 2024

ha respinto l'istanza cautelare formulata dall'affiliato TEN SPORT CENTER;

con provvedimento del 14 marzo 2024

ha condannato il sig. Antonio Ciardiello al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00 e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per quattro mesi;

ha condannato il sig. Leonardo Izzo al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00 e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per quattro mesi;

ha condannato la sig.ra Luigia Leo al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.500,00 e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per sei mesi;

con provvedimento del 22 marzo 2024

ha respinto l'istanza cautelare formulata dal sig. Andrea Rita;

ha accolto l'istanza cautelare formulata dalla Procura Federale e ha applicato nei confronti del sig. Stefano Busatti la misura cautelare della sospensione da qualsiasi attività sportiva e federale ex art. 84 comma 3 RG.

Il Giudice Sportivo Nazionale

con provvedimenti del 6 marzo 2024

n. 15/2024 ha condannato il sig. Michele Bacchini al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 16/2024 ha archiviato il procedimento a carico del sig. Gabriele Leccisi;

n. 17/2024 ha condannato il sig. William Mirarchi al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

con provvedimento dell'8 marzo 2024

n. 18/2024 ha archiviato il procedimento a carico del sig. Giuseppe Youssef De Marco;

con provvedimenti del 20 marzo 2024

n. 19/2024 ha condannato il sig. Alessandro Coccioli al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 20/2024 ha condannato il sig. Luigi D'Alisa al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.13 RTS e 1 RG;

n. 21/2024 ha condannato il sig. Mario Francesco Maria Piemonte al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.13 RTS e 1 RG;

con provvedimenti del 3 aprile 2024

n. 22/2024 ha archiviato il procedimento a carico del sig. Mattia Ricci;

n. 23/2024 ha archiviato i procedimenti a carico dei sig.ri Alessandro D'Alonzo e Maurizio Salvati;

n. 24/2024 ha condannato la sig.ra Enola Chiesa al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 280,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 25/2024 ha condannato il sig. Alessandro Pecci al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 280,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 26/2024 ha condannato l'affiliato VILLA PAMPHILI PADEL CLUB SSD A RL alla perdita dell'incontro con l'ASD MAGIC PADEL del 16 marzo 2024 per 0 - 3 per la violazione di cui agli artt. 10 Regolamento Campionato a Squadre Padel 2024 e 1 RG;

con provvedimenti del 5 aprile 2024

n. 27/2024 ha condannato il sig. Edoardo Delantone al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 28/2024 ha condannato il sig. Jody Fumarola al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 29/2024 ha condannato il sig. Stefano Vicentini al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 30/2024 ha condannato il sig. Tommaso Marzano al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 31/2024 ha condannato il sig. Simone Spada al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS e 1 RG;

n. 32/2024 ha condannato il sig. Francesco Manzoni al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 260,00 per la violazione di cui agli artt. 2.12 RTS e 1 RG.

Il Giudice Sportivo Territoriale del Veneto

con provvedimenti del 26 febbraio 2024

n. 3/2024 ha condannato il sig. Piva Edoardo, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 comma 1-2 RTS e 1 RG;

n. 4/2024 ha condannato il sig. Bellabona Francesco, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 comma 1-2 RTS e 1 RG;

n. 5/2024 ha condannato la sig.ra Druta Serena Isabel, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 50,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 comma 1 RTS e 1 RG.

Il Giudice Sportivo Territoriale della Toscana

con provvedimenti del 6 marzo 2024

n. 1/2024 ha condannato la sig.ra Ruffini Sara al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 1.3.2 RTS;

n. 2/2024 ha condannato il sig. Paci Mattia al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS;

n. 3/2024 ha condannato il sig. Benigni Duccio al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 RTS;

n. 4/2024 ha condannato il sig. Capobianco Devid al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 1.3.2 e 2.3 RTS;

n. 5/2024 ha condannato il sig. Paci Mattia al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 e 1.2.3 RTS;

n. 6/2024 ha condannato il sig. Toraldo Giuseppe al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 e 1.3.2 RTS;

n. 7/2024 ha condannato la sig.ra Morani Viola al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 1.2.3 e 2.3 RTS;

n. 8/2024 ha condannato il sig. Crocetti Diego al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 50,00 per la violazione di cui agli artt. 2.11,2.12,2.13 RTS.

Il Giudice Sportivo Territoriale dell'Emilia-Romagna

con provvedimento del 14 febbraio 2024

n. 6/2024 ha condannato il sig. Musto Massimo al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.13 - 2.14 RTS e 1 RG;

con provvedimento del 21 marzo 2024

n. 7/2024 ha disposto l'archiviazione degli atti al sig. Ward Christopher Goldman ai sensi degli artt.70 e seguenti del R.G.

Il Giudice Sportivo Territoriale del Lazio

con provvedimento del 1° marzo 2024

n 14/2024 ha archiviato il procedimento a carico dei sig.ri Funari Luca e Amati Allegra;

con provvedimento del 18 marzo 2024

n 15/2024 ha condannato il sig. Morasca Venanzio al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 800,00 per la violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'art. 1 RG, primo, secondo e terzo comma; e alla sanzione inibitiva della sospensione a termine da qualsiasi attività federale per mesi sei;

con provvedimento del 28 marzo 2024

n 16/2024 ha archiviato il procedimento a carico dell'affiliato TENNIS CLUB PARIOLI ASD.

Il Giudice Sportivo Territoriale del Piemonte

con provvedimenti del 4 marzo 2024

n. 2/2024 ha condannato il sig. Giacomo Tallone con la squalifica di giorni quindici e al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 150,00 per la violazione di cui all'art. 2.14 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

n. 3/2024 ha condannato il sig. Diego Artuso al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 150,00 per la violazione di cui all'art. 1.3.2 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

con provvedimento del 5 marzo 2024

n. 4/2024 ha condannato il sig. Giovanni Oleggiani al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 140,00 per la violazione di cui all'art. 1.3.2 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

con provvedimento del 6 marzo 2024

n. 5/2024 ha condannato il sig. Giovanni Sardo al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 140,00 per la violazione di cui all'art. 1.3.2 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

con provvedimento dell'11 marzo 2024

n. 6/2024 ha condannato il sig. Fabio Cusano al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 2.3 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

n. 7/2024 ha condannato il sig. Davide Zorzi al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 2.3 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

con provvedimento del 18 marzo 2024

n. 8/2024 ha condannato il sig. Fabio Capra al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 2.3 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

n. 9/2024 ha condannato il sig. Marco Li Calzi al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 2.3 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

n. 10/2024 ha condannato il sig. Alessio Quamori Tanzi al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 2.3 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

n. 11/2024 ha condannato il sig. Riccardo Sommo al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 2.3 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

n. 12/2024 ha condannato il sig. Massimiliano Zucchi al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 2.3 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

n. 13/2024 ha condannato il sig. Andrea Michele Carnino al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 2.3 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG;

con provvedimento del 29 marzo 2024

n. 14/2024 ha condannato il sig. Francesco Barile al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 180,00 per la violazione di cui all'art. 2.11 del RTS e artt. 1, 20 e 43 del RG.

3) UFFICIALI DI GARA

a) Benemerenze - anno 2023

Il Comitato Centrale degli Ufficiali di Gara, prese in esame e valutate le proposte in oggetto, ai sensi dell'art. 5.5.3 e 5.5.4 del Regolamento Organico, propone per la nomina a Giudice Arbitro Benemerito e per la relativa pubblicazione sugli Atti Ufficiali i sottoelencati Ufficiali di Gara:

Regione	Cognome	Nome
ABRUZZO	PADOVANO	MARCELLO
CAMPANIA	LONGOBARDO	SALVATORE
EMILIA ROMAGNA	SCAIOLI	ROBERTO
FRIULI VENEZIA G.	ALLIEVI	MARIA GRAZIA
FRIULI VENEZIA G.	BIGARAN	FRANCESCO
LAZIO	BUCCOLINI	FABIO
LOMBARDIA	DI MASSIMO	FRANCESCA
LOMBARDIA	FURRER	GIUSEPPE
LOMBARDIA	MORELLI	MASSIMO
LOMBARDIA	TAMBURRINO	LORENZO MARIA VITO
MARCHE	BATTISTONI	ROSSANA
PIEMONTE	CAPRA	PIERCARLO
PIEMONTE	PERFUMO	RENZO
TOSCANA	GAETA	ATTILIO
TOSCANA	GARDENGHI	ANTONIO
TOSCANA	PIANACCIOLI	BORIS
VENETO	MARSILI	CESARE

b) Distintivi d'onore - anno 2023

Il Comitato Centrale degli Ufficiali di Gara, prese in esame e valutate le proposte in oggetto, ai sensi dell'art. 5.5.3 e 5.5.4 del Regolamento Organico, propone per la concessione del Distintivo d'Onore e la relativa pubblicazione sugli Atti Ufficiali i sottoelencati Ufficiali di Gara:

Regione	Cognome	Nome
CAMPANIA	BERNARDIS	PATRIZIA
CAMPANIA	CAPORASO	GENNARO
CAMPANIA	MANGIONE	ANDREA
EMILIA ROMAGNA	DONINI	LUCIANO
EMILIA ROMAGNA	MINGOZZI	DANIELE
EMILIA ROMAGNA	RAGAZZINI	RICCARDO
LAZIO	CAPALBI	GIOVANNI
LAZIO	PELLEI	FABIO
LAZIO	SARANDREA	CRISTIANO
LAZIO	STELLABOTTE	NICHOLAS
LOMBARDIA	CARAVAGGI	OLIVIERO
LOMBARDIA	PESSINA	MARCO
LOMBARDIA	TOSO	GIANFERDINANDO
PIEMONTE	BAU'	VENANZIO
PIEMONTE	BENNA	FRANCO
PIEMONTE	BONGIOVANNI	ANGELO
PIEMONTE	MATTALIA	PIERANGELO
PIEMONTE	ZUCCONELLI	GIANFRANCO
VENETO	BOCCARDI	ANTONIO DONATO
VENETO	DE STEFANI	DERI

4) SETTORE ORGANIZZATIVO

- a) Classifiche federali di tennis 2024 - Attribuzioni e variazioni d'ufficio da parte della Commissione Campionati e Classifiche

Variazioni di classifica in corso d'anno tennis - Commissione Campionati e Classifiche			
COGNOME	NOME	REGIONE	NUOVA CLASSIFICA
ACETO	GABRIELE	PIE	3.5
AMADEI	ALESSIO	EMR	4.1
BATUEVA	ANNA	PIE	3.2
BIRO	DRAGANA	PUG	4.3
BONELLO	FEDERICO	PIE	4.3
BRENDEL	GRETA VALENTINA	LIG	3.5
BRENDEL	JADE VIKTORIA JOHANNA	LIG	4.1
CABIATI	VALERIA SHARON	LIG	4.1
CASTELLI	ELENA	LOM	4.3
CORSINI	LORENZO	LOM	3.5
COSTALONGA	LUCA	VEN	3.5
DAMBROSI	LORENZO	FVG	4.2
DE BORTOLI	ANNAMARIA	LOM	4.1
DI BERNARDINI	LAVINIA	LAZ	3.5
DRAZIC	MARIANA	FVG	2.3
ERCEG	MARKO	LIG	3.1
FABBRI	PAOLO	EMR	4.3
FONTANA	FEDERICO	PIE	4.1
FORMICA	RAFFAELLA AMELIE	LIG	3.1
FRADIANTE	SIMONE	PIE	4.3
GHISO	ANDREA	SAR	4.1
JUGOVAC	TAJA	FVG	4.1
KELIGER	EVA BEATA	EMR	4.3
LACCA	PAOLO	LOM	4.3
LO GRASSO	AGATINO SIMONE	SIC	4.3
LYKOS	IASON	LIG	3.2
MALANDRUCCOLO	PAOLO	LAZ	4.3
MARC	LUCA-ALEXANDRU	LIG	3.3
MONDINI CORDOVA	GIANLUCA	LIG	3.1
MONDINI CORDOVA	MATTEO	LIG	4.1
MONTEVIDONI	LEILA	LAZ	3.3
NORIEGA VALENTINO	MICHELLA	LIG	3.4
NOVELLO	TERESA	VEN	4.2
PALOMBARINI	TOMMASO	EMR	3.2

PASCALI	ISABELLA	LIG	3.5
PEREZ CONTRI	SERGI	TOS	2.2
POGGINI	GIADA	TOS	4.3
POZZI	DAVIDE	LOM	2.4
PRANZO ZACCARIA	FRANCESCA	EMR	4.3
RIER	ELENA	EMR	4.3
ROSSANO	NICOLE	LAZ	4.2
SAVASTANO	AMELIA	CAM	4.3
SCHIAVO	FILIPPO	VEN	3.5
SEMINARA	GIORGIO	SIC	4.3
SOKOLOVS	KIRILS	LAZ	2.6
TALIERCIO	SEBASTIAN MATIAS	ABR	2.7
TATARELLI	CATERINA	LAZ	3.5
TIGANI	SAMUEL	LAZ	3.4
TODDE	CARLO	PIE	4.3
VISCARDI	CLAUDIO	LAZ	4.3
ZOLDAK	PATRIK	LIG	3.1
ZOLDAKOVA	DENISA	LIG	2.4

b) Criteri Contributi Trasferte Beach Tennis 2024: Errata corrige

Alla Federazione Italiana Tennis e Padel
beachtennis@fitp.it

Il sottoscritto _____ Presidente dell'associazione
 _____ con codice di affiliazione _____ presenta
 domanda per l'assegnazione di un contributo forfetario relativamente alla trasferta di seguito
 riportata:

Campionato	Località trasferta	Km	Data	Contributo (vedi tabella)

Tabella contributi	Distanza	Distanza	Distanza
	da 150 a 300 km	da 301 a 800 km	da 801 km e isole
<i>Fase interregionale Serie C</i> (solo per le squadre che non si qualificano alla fase nazionale)	€ 200*	€ 350*	€ 500*
	da 150 a 300 km	da 301 a 800 km	> 801 km, e isole
<i>Serie A - Serie B - Fase nazionale serie C</i> <i>Campionato a squadre per non agonisti</i>	€ 400*	€ 900*	€ 1200*
Il conteggio dei chilometri per il viaggio di sola andata, dalla località di partenza alla località di arrivo.			
* Gli importi della tabella 1 dei contributi saranno aumentati del 20% per le società che nel 2024:			
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sono affiliate solo alla FITP;</u> - <u>Sono affiliate alla FITP e ad EPS che, sulla base del secondo comma dell'art. 26 dello Statuto del CONI hanno stipulato una convenzione con la FITP per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità; clicca qui per visionare l'elenco degli EPS che hanno una convenzione.</u> 			

I contributi non saranno corrisposti ai Circoli che nel triennio 2022-2024:

- hanno rinunciato a disputare più di un incontro intersociale, o si sono ritirati da un campionato;
- hanno utilizzato insegnanti abusivi o morosi;
- non hanno ottenuto approvazione di una scuola di beach tennis nell'anno in corso;
- hanno subito direttamente o attraverso i propri dirigenti, sanzioni pecuniarie per provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Territoriale, Giudice Sportivo Nazionale, dal Tribunale Federale,

5) REGOLAMENTI

a) Modifiche al Regolamento Tecnico Sportivo

Il Consiglio Federale nella riunione del 5 aprile 2024 ha deliberato le seguenti modifiche al testo del Regolamento Tecnico Sportivo.

Di seguito si pubblicano i testi degli articoli emendati con le modifiche evidenziate in grassetto:

REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO

Articolo 1.1.6 Tornei di classifica limitati

1. La qualifica di tornei di prima, seconda, terza o quarta categoria o prima, seconda, terza, quarta, quinta fascia è concessa alle competizioni riservate ai giocatori della rispettiva categoria o fascia e di una o più di quelle inferiori, se espressamente previsto nel programma-regolamento.
2. Dette competizioni possono essere limitate in rapporto **alla classifica sia massima e sia minima** dei partecipanti, nonché al loro numero massimo di partecipanti, indicati nel programma regolamento, unitamente ai criteri di ammissione (classifica od ordine di iscrizione, quest'ultimo adottabile solo in presenza di una procedura informatica per l'iscrizione, approvata dalla FITP).
3. La conclusione dei tabelloni intermedi non è obbligatoria.

Articolo 1.2.2 - Modalità per l'approvazione

1. Per ottenere l'approvazione delle competizioni, occorre farne domanda, con:
 - a) l'impegno a pagare la tassa di approvazione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio federale;
 - b) la bozza del programma-regolamento della manifestazione (un esempio del quale è riportato nell'allegato n. 1 al presente regolamento), contenente:
 - 1) la tipologia delle gare in programma ed i criteri di ammissione alle stesse, nel caso di previsione di limitazioni qualitative o quantitative;
 - 2) **la facoltà di non disputare una gara nel caso di iscrizioni inferiori a 16 partecipanti per le gare di singolare e di otto coppie per le gare di doppio, salva diversa previsione del programma regolamento;**
 - 3) gli orari di inizio e di termine giornalieri di gioco (se si gioca con la luce naturale) o solo d'inizio (se si gioca in tutto od in parte con la luce artificiale), applicandosi le previsioni dell'articolo 1.7.1 per il termine;
 - 4) la marca ed il tipo delle palle (scelte tra quelle omologate dalla FITP), l'eventuale loro sostituzione (se non è indicata la sostituzione, almeno ciascun incontro deve iniziare con la disponibilità di quattro palle nuove od in buono stato);
 - 5) il numero dei campi, adeguato alle caratteristiche della manifestazione ed al numero previsto o prevedibile di partecipanti, la loro individuazione, riportandone la numerazione indicata nella mappa allegata alla domanda di affiliazione, e la loro superficie:
 - (1) identica per ciascuna gara (ad es. singolare maschile), nelle gare o tabelloni liberi con presenza di giocatori di prima, seconda e terza categoria, mentre possono essere usate superfici diverse per gare diverse anche se della stessa competizione (ad es. singolare e doppio);
 - (2) anche diversa per ciascuna gara (ad es. singolare maschile) nelle gare o tabelloni

riservati ai giocatori di quarta categoria, in quelli giovanili e veterani;

- c) la richiesta di designazione degli Ufficiali di gara (Giudice arbitro ed arbitri) da parte degli organi competenti e l'indicazione del GA di affiliato nei casi in cui questo è obbligatorio;
 - d) la dichiarazione della disponibilità della postazione informatica per gli ufficiali di gara, limitatamente alle gare per le quali il Consiglio federale ne abbia deliberato l'obbligatorietà.
2. La domanda dell'approvazione, inoltrata con procedura informatica, sempre tramite il Comitato regionale competente, dall'affiliato che organizza la prova, deve essere indirizzata almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione:
- a) al Consiglio federale, sentiti i rispettivi comitati,
 - 1) per tutte le competizioni internazionali;
 - 2) per le competizioni interregionali o nazionali, definite annualmente dallo stesso Consiglio federale di propria competenza, in base alla tipologia od all'ammontare del monte premi;
 - 3) per le manifestazioni atipiche;
 - b) al Comitato regionale competente per ogni altra competizione di tennis e di padel;
 - c) al Comitato regionale competente ovvero, per delega dello stesso ai fiduciari regionali o provinciali del beach tennis, per le altre competizioni di beach tennis;
 - d) al Comitato per il tennis in carrozzina ovvero, per delega dello stesso, al Comitato regionale competente, per le altre competizioni di tennis in carrozzina;
 - e) al Comitato per l'attività non agonistica ovvero, per delega dello stesso, al Fiduciario regionale per l'attività non agonistica, per le manifestazioni non agonistiche.
3. La competenza all'approvazione, da parte del Comitato regionale, limitatamente a quelle che si svolgono nell'ambito della regione, permane anche quando le suddette competizioni siano inserite in circuiti interregionali o nazionali.
4. L'affiliato organizzatore può diffondere il programma-regolamento della manifestazione soltanto dopo l'approvazione federale.
5. Ove non sia possibile usare procedure informatiche, il programma-regolamento è redatto in quattro copie destinate: la prima alla segreteria federale o al Comitato della disciplina, la seconda all'organo periferico (Comitato regionale o delegato o fiduciario), la terza e la quarta all'affiliato organizzatore; di queste due copie con l'approvazione federale, una è per gli atti dell'affiliato ed una deve essere visibilmente affissa, per tutta la durata della manifestazione, negli impianti ove sono affissi tabelloni ed orari di gioco.
6. Modalità e termini particolari possono essere previsti per le singole discipline nelle norme speciali del presente regolamento.

Articolo 1.3.1 – Modalità per l'iscrizione

1. L'iscrizione, ove non sia prevista direttamente tramite il sistema informatico di gestione delle iscrizioni approvato dalla FITP, deve pervenire in forma scritta (posta ordinaria o elettronica, fax od altro) entro le ore dodici del secondo giorno antecedente l'inizio della gara alla quale il giocatore intende iscriversi (o del relativo tabellone, in casi di svolgimento con il sistema dei tabelloni concatenati) e deve essere effettuata con le modalità stabilite nel programma-regolamento della manifestazione.
2. L'iscrizione non è valida se il giocatore non ha contestualmente indicato:
 - a) generalità complete, indirizzo di residenza o indirizzo di posta elettronica o numero telefonico a cui può essere reperito;
 - b) affiliato di appartenenza, classifica attuale e numero della tessera federale agonistica valevole per l'anno in corso;
 - c) data di nascita (solo per le gare giovanili e veterani);
 - d) gare a cui intende partecipare.
3. Per l'iscrizione del giocatore di cittadinanza non italiana, tesserato per una federazione estera, ma non per la FITP, partecipante ai tornei internazionali o nazionali a partecipazione straniera, è

dovuta anche la tassa straniero, accompagnata dalla relativa dichiarazione liberatoria (in allegato n. 3 al presente regolamento).

4. L'iscrizione, comunque effettuata, può essere revocata solo fino al termine di chiusura delle iscrizioni di ogni specifica gara; dopo tale termine, l'iscrizione obbliga il giocatore a partecipare alla manifestazione ed a pagare quanto dovuto.
5. Dopo il termine di scadenza, le iscrizioni possono essere accettate dal Giudice arbitro, con il consenso dell'affiliato organizzatore:
 - a) fino alla compilazione del tabellone, se la classifica del giocatore è compatibile con il tabellone a cui intende partecipare;
 - b) con le seguenti limitazioni, se il tabellone è già stato compilato:
 - 1) in numero non superiore a quello degli aspettiti;
 - 2) se la classifica del giocatore non è superiore a quella degli aspettiti;
 - 3) se non è ancora iniziato alcun incontro del tabellone a cui si iscrive.
6. Per l'inserimento di tali giocatori si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) se il loro numero è inferiore o pari al numero degli aspettiti non teste di serie, si inseriscono accoppiandoli con tali aspettiti, che vengono retrocessi al turno precedente, iniziando dalle posizioni di numerazione più elevata;
 - b) se il loro numero è superiore al numero degli aspettiti non teste di serie, i successivi inserimenti proseguono con accoppiamento alle teste di serie, iniziando da quelle di numerazione più elevata.
7. Per le gare di doppio possono essere incluse nel tabellone solo coppie complete, secondo le norme che precedono.
8. Il rifiuto di accettazione di un'iscrizione tardiva non deve essere motivato ed è inappellabile.
9. I giocatori la cui iscrizione non sia stata accettata per qualsiasi motivo sono inseriti, in ordine cronologico, in una lista di attesa da utilizzare per la sostituzione di giocatori rinunciatari **o per l'attribuzione dei crediti da utilizzare per l'iscrizione ai tornei successivi come "special entry" come annualmente stabilito;**

Articolo 3.1 - Premi

1. La dotazione dei premi per le singole prove di una competizione è stabilita dall'affiliato organizzatore entro i massimali annualmente stabiliti dal Consiglio federale; nel programma della manifestazione devono essere chiaramente indicati i premi in palio; **nelle competizioni individuali con un numero di iscritti inferiore a 32 il montepremi può essere decurtato fino ad un massimo del 30%.**
2. Nella dizione di premio sono altresì compresi tutti i vantaggi derivanti dal raggiungimento di quella posizione nel tabellone (qualificazione ad altro torneo o master, classifica del circuito e simili).
3. Nelle competizioni non agonistiche i premi non possono essere costituiti da denaro o valori equivalenti.
4. L'indicazione dei premi deve essere fatta secondo la tipologia di tabellone adottata; è vietata l'assegnazione di premi per posizioni ottenute con la sola redazione del tabellone, senza la disputa almeno di un incontro.
5. In tutti i casi, i premi non assegnati sono ripartiti proporzionalmente in aggiunta a quelli previsti per i turni successivi.
6. Ogni premio indicato nel programma deve essere assegnato qualunque sia il numero degli iscritti, a meno che non sia espressamente richiesto un numero minimo di iscritti o di partecipanti per ciascuna prova; per la conclusione delle sezioni o dei tabelloni intermedi, l'assegnazione avviene solo se sia stato disputato o programmato almeno un incontro.
7. Questa disposizione si applica anche per le coppe e i premi poliennali, salva diversa statuizione contraria del relativo regolamento.

8. La consegna dei premi avviene al termine della competizione oppure a conclusione di ogni singola gara; la consegna può essere sospesa, in tutto o in parte, dal Giudice arbitro, se pendono reclami sui quali egli non possa decidere definitivamente.
9. Il giocatore escluso da una gara o espulso o che abbandona una o più gare o che si ritira dal campo senza giustificato motivo perde il diritto ai premi eventualmente già conseguiti, salvo che si tratti di abbandono causato dal prolungarsi della manifestazione oltre il termine indicato nel programma-regolamento, senza che sia stato raggiunto l'accordo previsto per il superamento del termine.
10. I premi, poliennali o no, non possono essere, di regola, intitolati a persone viventi; in ogni caso la denominazione deve essere preventivamente approvata dalla FITP.

Articolo 7.1.11 – Mancata iscrizione e sostituzioni ai Campionati con formula “promozione e retrocessione”

4. La graduatoria per l’assegnazione del posto vacante è compilata al termine del Campionato, con i criteri sottoindicati per ciascuna disciplina:

a) per il tennis:

Graduatoria del Campionato maschile			Graduatoria del Campionato femminile		
Posizione squadra	risultato ottenuto	N.	Posizione squadra	risultato ottenuto	N.
1°	vincitrice della A1	1	1°	vincitrice della A1	1
2°	perdente nella finale della A1	1	2°	perdente nella finale della A1	1
3° - 4°	perdenti al primo turno dei play off della A1	2	3° - 4°	perdenti al primo turno dei play off della A1	2
5° - 8°	seconde classificate nei gironi della A1	4	5° - 6°	vincenti del secondo turno dei play off della A1	2
9° - 12°	vincenti dei play out della A1	4	7° - 8°	vincenti del secondo turno dei play off della A2	2
13° - 16°	vincenti del secondo turno dei play off della A2	4	9° - 10°	perdenti dei play out della A1	2
17°-20°	perdenti dei play out della A1	4	11°-12°	perdenti del secondo turno dei play off della A2	2
21 - 24°	perdenti del secondo turno dei play off della A2	4	13°-14°	perdenti del primo turno dei play off della A2	2
25° 28°	perdenti del primo turno dei play off della A2	4	15°-16°	quarte classificate nei gironi della A2	2
29°-32°	quarte classificate nei gironi della A2	4	17°-18°	quinte classificate nei gironi della A2	2
33°-36°	quinte classificate nei gironi della A2	4	19°-21°	vincenti del secondo turno playoff della B1	3
37°-42°	vincenti del secondo turno playoff della B1	6	22°-23°	vincenti primo turno play out della A2	2
43°-46°	vincenti primo turno play out della A2	4	24°	vincente secondo turno play out della A2	1
47°-48°	vincenti secondo turno play out della A2	2	25°-27°	perdenti del secondo turno play off della B1	3
49°-54°	perdenti del secondo turno play off della B1	6	28°	perdenti secondo turno play out della A2	1
55°-56°	perdenti secondo turno play out della A2	2	29°-31°	perdenti del primo turno dei play off della B1	3
57°-62°	perdenti del primo turno dei play off della B1	6	32°-34°	quarte classificate dei gironi della B1	3
63°-68°	quarte classificate dei gironi della B1	6	35°-37°	vincenti dei play out della B1	3
69°-74°	vincenti dei play out della B1	6	38°-41°	prime classificate dei gironi della B2	4
75°-82°	prime classificate dei gironi della B2	8	42°-43°	vincenti play off della B2	2
83°-86°	vincenti play off della B2	4	44°-46°	perdenti dei play out della B1	3
87°- 92°	perdenti dei play out della B1	6	47°-49°	settime classificate dei gironi della B1	3
93°-98°	settime classificate dei gironi della B1	6	50°-51°	perdenti play off della B2	2
99°-102°	perdenti play off della B2	4	52°-55°	terze classificate della B2	4
103°-110°	terze classificate della B2	8	56°-59°	vincenti tabellone play out della B2	4
111°-118°	vincenti tabellone play out della B2	8	60°-71°	vincenti tabellone nazionale della C	12
119°-142°	vincenti tabellone nazionale della C	24	72°-75°	perdenti tabellone play out della B2	4
143°-150°	perdenti tabellone play out della B2	8	76°-79°	seste classificate dei gironi della B2	4
151°-158°	seste classificate dei gironi della B2	8	80°-83°	settime classificate dei gironi della B2	4
159°-166°	settime classificate dei gironi della B2	8	84°-95°	perdenti tabellone nazionale della C	12
167°-190°	perdenti tabellone nazionale della C	24			

...

Articolo 7.1.18 – Formula a girone

1. Alla composizione dei gironi provvedono la FITP (nelle fasi o divisioni nazionali) o il Comitato regionale competente (nelle fasi o divisioni regionali), che hanno la facoltà di formare gironi semplici o completi (andata e ritorno). (v. *allegato n. 7*)
2. Il calendario di un girone deve essere formulato in modo da equiparare il più possibile il chilometraggio da percorrersi da ciascuna squadra.
3. Se in un girone vi sono più squadre dello stesso affiliato, esse devono incontrarsi fra loro per prime.
4. Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due punti per ogni incontro intersociale vinto, un punto per ogni incontro intersociale pareggiato e zero punti per ogni incontro intersociale perduto, salva diversa indicazione specifica per il singolo Campionato.
5. Nella determinazione della classifica del girone il Commissario di gara deve tener conto dei punti di penalità applicati agli affiliati che hanno rinunciato ad incontri intersociali od individuali o che sono stati dichiarati assenti.
6. Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il Commissario di gara tiene conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:
 - a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;
 - b) incontri intersociali vinti;
 - c) *incontri intersociali in trasferta vinti (purché le squadre provengano da gironi con uguale numero di trasferte);*
 - d) vincente dello scontro diretto;
 - e) *maggior differenza tra partite vinte e partite perse (le vittorie ottenute per rinuncia si considerano 1,5 partite vinte);*
 - f) *maggior differenza tra giochi vinti e giochi persi (per le vittorie ottenute per rinuncia si considerano 5 giochi vinti a 0);*
 - g) sorteggio pubblico.

Articolo 8.3.2 – Punteggio per il Trofeo FITP

- Per il Trofeo FITP sono attribuiti punteggi, in base ai risultati conseguiti esclusivamente nel Campionato degli affiliati serie A e B e tabellone nazionale della serie C, nonché nella prima e seconda fase nazionale dei Campionati giovanili, come dalla seguente tabella:

TABELLA DEI PUNTEGGI													
Campionati maschili	Serie A1	serie A2	serie B1	serie B2	serie C	Giovanile	Campionati femminili	serie A1	serie A2	serie B1	serie B2	serie C	Giovanile
	2023	2023	2023	2023	2023	2023		2023	2023	2023	2023	2023	2023
1° classificato	80	54	40	25	10	35	1° classificato	70	48	35	22	6	35
2° classificato	70	54	40	25	10	30	2° classificato	60	48	35	22	6	30
3° classificato	66	54	40	25	10	27	3° classificato	56	46	35	22	6	27
4° classificato	66	54	40	25	10	25	4° classificato	56	46	33	22	6	25
5° classificato	63	51	40	25	10	23	5° classificato	53	44	33	19	6	23
6° classificato	63	51	40	25	10	21	6° classificato	53	44	33	19	6	21
7° classificato	63	51	37	25	10	19	7° classificato	50	43	31	17	6	19
8° classificato	63	51	37	25	10	17	8° classificato	50	43	31	17	6	17
9°/10° classificati	60	49	37	23	10		9° classificato		41	31	15	6	
11°/12° classificati	60	49	37	23	10		10° classificato		41	29	15	6	
13°/14° classificati	56	47	35	22	10		11° classificato		39	29	15	6	
15°/16° classificati	56	47	35	22	10		12° classificato		38	29	15	6	
17°/18° classificati		45	35	20	10		13°/14° classificati		37	27	13	4	
19°/20° classificati		45	33	20	10		15° classificato			27	13	4	
21°/22° classificati		44	33	20	10		16° classificato			25	13	4	
23°/24° classificati		43	33	20	10		17°/18° classificati			25	12	4	
25°/28° classificati		42	31	18	7		19°/20° classificati			23	12	4	
29°/30° classificati			31	18	7		21° classificato			23	10	4	
31°/32° classificati			29	18	7		22°/24° classificati				10	4	
33°/36° classificati			29	16	7		25°/28° classificati				8		
37°/40° classificati			27	16	7								
41°/42° classificati			27	15	7								
43°/48° classificati				15	7								
49°/56° classificati				13									
<u>interregionali 1° (solo under 10)</u>						<u>15</u>	<u>interregionali 1° (solo under 10)</u>						<u>15</u>
interregionali 2° (per macroaree che qualificano una sola squadra)						12	interregionali 2° (per macroaree che qualificano una sola squadra)						12
interregionale 3°/4°						8	interregionali 3°/4°						8
interregionale 5°/8°						6	interregionali 5°/8°						6

- Per i Campionati che terminano con la definizione delle squadre promosse alla serie superiore, agli affiliati che raggiungono la promozione viene attribuito il punteggio previsto per la posizione raggiunta (quarto posto se gli affiliati promossi sono quattro, ottavo posto se sono otto e così via).
- All'affiliato partecipante con più squadre al Campionato degli affiliati è attribuito solo il punteggio conseguito dalla squadra partecipante alla serie maggiore.
- Nell'ambito della classifica per l'assegnazione di ciascun titolo, il caso di parità di punteggio

fra due o più affiliati è risolto, in prima istanza, a favore di quello che ha partecipato al maggior numero di Campionati; in seconda istanza, la parità è risolta a favore dell'affiliato che ha conseguito il miglior punteggio nel Campionato di livello tecnico superiore, la cui scala di valori è la seguente:

- a) Campionato degli affiliati, divisione nazionale di serie A1 maschile
- b) Campionato degli affiliati, divisione nazionale di serie A1 femminile
- c) Campionato degli affiliati, divisione nazionale di serie A2 maschile
- d) Campionato degli affiliati, divisione nazionale di serie A2 femminile
- e) Campionato degli affiliati, divisione nazionale di serie B1 maschile
- f) Campionato degli affiliati, divisione nazionale di serie B1 femminile
- g) Campionato degli affiliati, divisione nazionale di serie B2 maschile
- h) Campionato degli affiliati, divisione nazionale di serie B2 femminile
- i) Campionato degli affiliati, tabellone nazionale della divisione di serie C maschile
- j) Campionato degli affiliati, tabellone nazionale della divisione di serie C femminile
- k) Campionato giovanile under 16, maschile
- l) Campionato giovanile under 16, femminile
- m) Campionato giovanile under 14, maschile
- n) Campionato giovanile under 14, femminile
- o) Campionato giovanile under 12, maschile
- p) Campionato giovanile under 12, femminile
- q) Campionato giovanile under 10, misto

5. Per la compilazione delle graduatorie è competente la Commissione campionati e classifiche.

ALLEGATI

Allegato n. 1

PROGRAMMA - REGOLAMENTO DI UNA COMPETIZIONE INDIVIDUALE

Art. 2 - Gare

Le gare in programma sono le seguenti

- gara n. 1 - singolare maschile
- gara n. 2 - doppio maschile.....
- gara n. 3 - singolare femminile
- gara n. 4 -

È previsto un numero massimo di giocatori o di coppie iscritte per ogni gara; non sono tuttavia disputate le gare di singolare che non raggiungano almeno otto (o sedici) iscrizioni e quelle di doppio che non raggiungano almeno otto (o sedici) coppie iscritte.

b) Recepimento variazioni alle Regole di Tennis

Il Consiglio Federale nella riunione del 5 aprile 2024 ha deliberato il recepimento delle modifiche alle Regole di Tennis approvate dalla ITF International Tennis Federation.

Di seguito si pubblica il nuovo Testo con le modifiche evidenziate in grassetto:

REGOLE DI TENNIS

Prefazione

La Federazione internazionale di tennis (ITF) è l'organismo che governa il gioco del tennis e comprende fra i suoi compiti e le sue responsabilità la tutela dell'integrità del gioco attraverso l'emanazione delle regole di tennis.

Per assolvere a questo compito, l'ITF ha nominato il comitato delle regole di tennis che tiene continuamente sotto controllo il gioco e le sue regole e, quando necessario, formula proposte per modificare tali norme al consiglio d'amministrazione dell'ITF che, a sua volta, formula proposte all'assemblea generale dell'ITF che è l'autorità definitiva che decide le modificazioni alle regole di tennis.

L'appendice V elenca tutti i sistemi diversi di punteggio approvati. In aggiunta l'ITF può approvare, per proprio conto o su domanda delle parti interessate, alcune modificazioni alle regole per sperimentarle in un numero limitato di tornei o di manifestazioni o per un tempo limitato. Queste modificazioni non sono inserite nelle regole ufficiali e necessitano di un rapporto all'ITF al termine del periodo di prova.

Nota. *Eccetto quando è diversamente stabilito, ogni riferimento di queste regole ai giocatori comprende anche le giocatrici.⁽¹⁾*

Modificazioni alle regole 2021

~~— Per consentire lo svolgimento di prove per un possibile cambiamento delle Regole di tennis, le parti interessate alle modificazioni possono farne richiesta per una durata limitata e per specifiche manifestazioni.~~

~~— Le richieste sono valutate dal Comitato per le Regole di tennis, che, se le approva, le sottopone per la ratifica al Consiglio di amministrazione dell'ITF.~~

~~— Le variazioni indicate in neretto corsivo sottolineato erano state inizialmente accolte dal Consiglio di amministrazione dell'ITF per il 2020, ma a causa della sospensione del tennis professionistico causata dalla pandemia del CoViD-19 sono state estese alle Regole 2021.~~

~~— Dopo la conclusione di ciascuna prova, il richiedente deve inviare una relazione al Comitato per le Regole di tennis, nel quale sono compresi rappresentanti del Grande Slam, dell'ATP, della WTA e di federazioni nazionali affiliate all'ITF.~~

Per consentire la verifica di possibili variazioni delle regole di gioco, le parti interessate possono chiedere l'esecuzione di prove per un periodo limitato o per una limitata tipologia di gare. I risultati sono valutati dal Comitato per le Regole di tennis e, se approvate, sono sottoposte per l'adozione al Consiglio di amministrazione dell'ITF.

Le proposte di variazione temporanea delle regole, accettate dal Consiglio di amministrazione dell'ITF fino alla fine del 2024, sono indicate nel testo seguente con (***).

Alla conclusione di ogni prova, la parte interessata deve fornire una relazione al Comitato per le Regole del tennis, che comprende rappresentanti delle associazioni nazionali Grand Slam, ATP, WTA ed ITF.

REGOLA 2. Arredi permanenti⁽²⁾

1. Gli arredi permanenti del campo comprendono le recinzioni di fondo e laterali, gli spettatori, le tribune e le sedie per gli spettatori, tutti gli arredi attorno e sopra il campo, la sedia dell'arbitro, i giudici di linea, il giudice di rete ed i raccattapalle quando sono nei loro rispettivi posti.
2. In un incontro di singolare giocato con la rete da doppio ed i paletti da singolare, i pali e la porzione di rete esterna ai paletti da singolare sono arredi permanenti e non sono considerati pali o parte della rete.

Caso 1 Possono essere attaccati oggetti al palo della rete?

Decisione Sì, a condizione che tali oggetti siano di dimensioni e collocazione ragionevoli ed approvati come Tecnologia per l'analisi del giocatore. Come guida, gli oggetti non devono superare 50 cm in larghezza (parallelamente alla rete), 40 cm di profondità (perpendicolarmente alla rete) e 122 cm in altezza; devono essere posti così da non estendersi più di 10 cm all'interno del palo della rete, per più di 20 cm al di sopra della rete e per più di 20 cm dal piano della rete.

~~2021 - Le aziende che hanno ottenuto l'approvazione ITF per apparecchiature per la Tecnologia per l'analisi del giocatore (PAT) possono attaccare i dispositivi PAT ai pali della rete per consentire le chiamate di linea e l'analisi dei giocatori.~~

REGOLA 30. Istruzioni ai giocatori (coaching)

1. Istruire il giocatore (coaching) significa comunicare con lui, consigliarlo o istruirlo in qualunque maniera e con qualunque mezzo.
2. Nelle manifestazioni a squadre in cui c'è un capitano di squadra seduto in campo, questi può istruire il giocatore/i durante l'interruzione di partita e quando i giocatori cambiano lato del campo alla fine del gioco, ma non quando cambiano lato del campo dopo il primo gioco di ogni partita o durante il tie-break.
3. In tutti gli altri incontri è vietato istruire il giocatore (coaching).

2021 - La WTA è autorizzata ad effettuare nelle sue manifestazioni prove per istruzioni da fuori campo.

CASI E DECISIONI

Caso 1 Può il giocatore ricevere istruzioni se queste sono date con segni fatti in modo discreto?

Decisione No.

Caso 2 Può il giocatore ricevere istruzioni quando il gioco è sospeso?

Decisione Sì.

Caso 3 Può il giocatore ricevere istruzioni in campo durante l'incontro?

Decisione L'ente organizzatore può chiedere all'ITF di consentire le istruzioni in campo. Nelle competizioni in cui ciò è consentito, gli istruttori designati possono entrare nel campo per istruire i loro giocatori secondo le modalità fissate dall'ente organizzatore.

(***) Nei tornei WTA, ATP, Grand Slam ed ITF (tranne quelli juniores) può essere consentito dare istruzioni ai giocatori.

APPENDICE V

PROCEDURE E METODI DIVERSI DI PUNTEGGIO

Si possono usare in alternativa quelli elencati in questa Appendice.

PUNTEGGIO IN UN GIOCO (regola 5)

Metodo di punteggio “no-ad” (*no advantage = senza vantaggi*)

1. Si può usare questo sistema diverso di punteggio.
2. Il punteggio in un gioco “no-ad” viene chiamato come di seguito indicato, chiamando per primo il punteggio del battitore:
 - nessun punto “zero”
 - primo punto “15”
 - secondo punto “30”
 - terzo punto “40”
 - quarto punto “gioco”
3. Se entrambi i giocatori/coppie hanno fatto tre punti, il punteggio è “parità” e si gioca un punto decisivo. Il ribattitore/i sceglie se ribattere la battuta dal lato destro o sinistro del campo. In doppio i giocatori della coppia che ribatte non possono modificare la loro posizione per ribattere nel punto decisivo. Il giocatore/coppia che si aggiudica il punto decisivo vince il “gioco”.
4. Nel doppio misto, il ribattitore del punto decisivo deve essere dello stesso sesso del battitore. I giocatori della coppia che ribatte non possono modificare la loro posizione per ribattere nel punto decisivo.

PUNTEGGIO IN UNA PARTITA (regole 6 e 7)

1. Partita “corta”

Il giocatore/la coppia che si aggiudica quattro giochi vince la partita purché abbia un vantaggio di almeno due giochi sull'avversario/i. Se il punteggio è quattro giochi pari, si gioca il tie-break. In alternativa (a discrezione dell'ente organizzatore) il tie-break può essere giocato sul punteggio di tre giochi pari.

2. Tie-break della partita “corta”

Quando si gioca soltanto con partite “corte”, si può disputare un tie-break “veloce”. ~~con il metodo della partita “corta”, può essere usato il tie-break della partita “corta”.~~

Il primo giocatore/coppia che per primo si aggiudica cinque punti vince il gioco e la partita, giocando con la disputa di un punto decisivo se il punteggio nel tie-break “veloce” è quattro punti pari. L'ordine ed il numero delle battute è determinato dagli ufficiali di gara. ~~Dall'ente organizzatore.~~ Il giocatore/coppia cambia lato del campo solo dopo la disputa dei primi quattro punti, che è stato giocato il primo punto.

3. Tie-break decisivo dell'incontro (7 punti)

Quando il punteggio è una partita pari, o due partite pari in un incontro al meglio delle cinque partite, si gioca un tie-break che aggiudica l'incontro. Questo tie-break sostituisce la partita decisiva.

Il giocatore/coppia che per primo raggiunge sette punti, purché abbia un vantaggio di almeno due punti sull'avversario, vince il tie-break decisivo e l'incontro.

4. Tie-break decisivo dell'incontro (10 punti)

Quando il punteggio è una partita pari, o due partite pari in un incontro al meglio delle cinque partite, si gioca un tie-break che aggiudica l'incontro. Questo tie-break sostituisce la partita decisiva.

Il giocatore/coppia che per primo raggiunge dieci punti, purché abbia un vantaggio di almeno due punti sull'avversario, vince il tie-break decisivo e l'incontro.

(*) Nei tornei Grand Slam può essere adottato un tie-break decisivo a 10 punti sul punteggio di 6 giochi pari nella partita finale dei tabelloni maschili e femminili di singolo e doppio, compresi gli incontri maschili, femminili e juniores del tennis in carrozzina.**

2021 — Il Tennis Australia, durante il torneo Australian Open, può effettuare una prova con tie-break a 10 punti quando il punteggio è 6-6 nella partita finale degli incontri dei tabelloni di singolare e di doppio, maschili e femminili, inclusi gli incontri di singolare juniores e di tennis in carrozzina.

L'All England Lawn Tennis Club, durante i Campionati di Wimbledon, può effettuare una prova di tie-break decisivo nella partita finale di tutte le gare (escluso il tennis in carrozzina), quando il punteggio è 12-12.

Nota. Quando al posto della partita finale si gioca il tie-break che decide l'incontro:

- la rotazione della battuta continua con la stessa successione originaria (regole 5 e 14)
- in doppio, l'ordine di battuta e di ribattuta della coppia può essere modificato all'inizio di ogni partita (regole 14 e 15)
- prima dell'inizio del tie-break che decide l'incontro vi è un intervallo di centoventi secondi
- prima dell'inizio del tie-break che decide l'incontro, le palle non possono essere cambiate, anche se il cambio era previsto

CAMBIO DEL LATO DEL CAMPO (regola 10)

1. Nel tie-break i giocatori cambiano il lato del campo dopo il primo punto e successivamente dopo ogni quattro punti.

COLPO NULLO NELLA BATTUTA (regola 22)

Regola “senza nullo”

1. Questa alternativa è giocare senza il colpo nullo in battuta previsto nella regola 22 a): la palla è in gioco anche se la battuta tocca la rete, la cinghia od il nastro. A discrezione dell'ufficiale di gara, quando si gioca in doppio adottando la partita “corta” unitamente al punteggio “senza vantaggi” e la regola “senza nullo”, ciascun giocatore della coppia ribattitrice può rimandare la battuta che tocca la rete, la cinghia od il nastro e tocca terra nel giusto rettangolo di battuta.

c) Recepimento variazioni alle Regole del Beach Tennis

Il Consiglio Federale nella riunione del 5 aprile 2024 ha deliberato il recepimento delle modifiche alle Regole del Beach Tennis approvate dalla ITF International Tennis Federation.

Di seguito si pubblica il nuovo Testo con le modifiche evidenziate in grassetto:

REGOLE DEL BEACH TENNIS

PREFAZIONE

1. L'ITF (International Tennis Federation) è l'organo internazionale di governo del tennis, compreso il beach tennis, ed i suoi doveri e le sue responsabilità comprendono la definizione delle Regole di beach tennis.
2. Per assistere l'ITF nell'adempimento della sua responsabilità, l'ITF ha nominato un Comitato per il beach tennis, che continuamente controlla il gioco e le sue regole, e quando lo ritiene necessario esprime raccomandazioni per le variazioni al Comitato per le Regole del tennis che a sua volta sottopone le raccomandazioni al Consiglio di amministrazione dell'ITF, che è l'autorità finale per approvare ogni variazione alle regole del beach tennis.
3. L'Appendice VI elenca tutte le procedure e metodi diversi di punteggio noti ed approvati. Inoltre, di propria iniziativa o su richiesta di parti interessate, alcune variazioni alle regole possono essere approvate dall'ITF a scopo di prova in un limitato numero di gare o manifestazioni o per un periodo di tempo limitato. Tali variazioni non sono incluse nelle regole pubblicate e necessitano di un rapporto all'ITF al termine del periodo di prova.

Nota. Eccetto quando è diversamente stabilito, ogni riferimento di queste regole ai giocatori comprende anche le giocatrici.

Modificazioni alle regole 2021

~~Per consentire lo svolgimento di prove per un possibile cambiamento delle Regole di beach tennis, le parti interessate alle modificazioni possono farne richiesta per una durata limitata e per specifiche manifestazioni.~~

~~Le richieste sono valutate dal Comitato per le Regole di beach tennis, che, se le approva, le sottopone per la ratifica al Consiglio di amministrazione dell'ITF.~~

~~Le variazioni indicate in neretto corsivo sottolineato erano state inizialmente accolte dal Consiglio di amministrazione dell'ITF per il 2020, ma a causa della sospensione causata dalla pandemia del CoViD-19 sono state estese alle Regole 2021.~~

Per consentire la verifica di possibili variazioni delle regole di gioco, le parti interessate possono chiedere l'esecuzione di prove per un periodo limitato o per una limitata tipologia di gare. I risultati sono valutati dal Comitato per le Regole di tennis e, se approvate, sono sottoposte per l'adozione al Consiglio di amministrazione dell'ITF.

Le proposte di variazione temporanea delle regole, accettate dal Consiglio di amministrazione dell'ITF fino alla fine del 2024, sono indicate nel testo seguente con (*)**.

Alla conclusione di ogni prova, la parte interessata deve fornire una relazione al Comitato per le Regole del tennis, che comprende rappresentanti delle associazioni nazionali Grand Slam, ATP, WTA ed ITF.

Regola 1 – Il campo

1. Il campo è un rettangolo lungo m 16 e largo m 8, per le gare di doppio, e m 4,5 per le gare di singolare.
2. ~~Il campo è diviso a metà da una rete sospesa ad una corda o cavo metallico, che passa al di sopra o è attaccato a due pali ad un'altezza minima di m 1,70, per le gare femminili e giovanili, e di m 1,80, per le gare maschili.~~
3. ~~La rete deve riempire completamente lo spazio compreso tra i due pali ed è a maglie sufficientemente piccole da non permettere alla palla di attraversarla. L'altezza della rete deve essere la stessa in tutte le sue parti. Un nastro copre la corda o cavo metallico e l'orlo superiore della rete.~~
2. Disposta verticalmente sopra la metà del campo c'è una rete il cui margine superiore è alto m 1.80 per le gare maschili e m 1.70 per quelle femminili miste e giovanili.
3. La sua altezza è misurata dal centro del campo di gioco; l'altezza della rete (sopra le due linee laterali) deve essere esattamente la stessa e non deve superare l'altezza regolare per più di cm 2.
4. La rete è lunga m 8,5 e larga m 1 (+/- cm 3) quando è disposta verticalmente sopra il lato più corto a metà del campo di gioco.
5. Se è fatta a maglie quadrate, devono essere meno di 6 cm per lato. Ai margini superiore ed inferiore ci sono due bande orizzontali larghe cm 5 di tela ripiegata, preferibilmente di colori blu scuro brillante, cuciti per tutta la loro lunghezza. Ciascuna estremità della banda superiore ha un buco attraverso cui passa una corda che fissa la banda superiore ai paletti per mantenere teso il bordo superiore della rete.
6. All'interno delle bande c'è un cavo metallico flessibile in quella superiore e una corda in quello inferiore per fissare la rete ai pali e mantenere tesi i bordi inferiore e superiore.
7. Su ciascun lato ci sono 2 bande verticali larghe cm 25 dello stesso colore di quelle orizzontali.
8. Nelle bande colorate è consentita la pubblicità.
9. La rete è attaccata a 2 pali posta ad una distanza di cm 50-100 da ciascuna linea laterale.
10. Per le gare ITF e quelle autorizzate si può utilizzare una rete di m 8 con maglie più piccole e marchi pubblicitari disposti tra i margini della rete e i pali, a condizione che sia garantita la visibilità degli atleti e degli ufficiali di gara. La pubblicità può essere stampata sugli arredi sopraindicati secondo le regole ITF.
11. L'altezza della rete non può mai essere modificata durante la manifestazione.
12. Non è necessario riservare campi per gli incontri maschili e per quelli femminili per il maggior lavoro richiesto dal cambiamento dell'altezza della rete.
13. Il diametro massimo della corda o cavo metallico è di cm 0,80.
14. Il nastro è largo da cm 5,00 a cm 6,35 in ciascun lato.
15. Le linee del campo sono larghe da cm 2,50 a cm 5, eccetto le linee di fondo che possono essere larghe fino a cm 10.
16. Le linee all'estremità del campo sono chiamate linee di fondo e quelle ai lati del campo sono chiamate linee laterali.
17. Tutte le misure del campo sono prese dal margine esterno delle linee che lo delimitano; tutte le linee del campo sono dello stesso colore, che contrasti chiaramente con quello della superficie del campo. Tutte le linee debbono essere chiaramente visibili prima dell'inizio di ciascun punto.
18. Le misure del campo possono modificarsi durante il gioco di un punto, a causa del movimento naturale delle righe sulla sabbia, ma tutte le linee debbono ritornare alla loro posizione originale prima dell'inizio di ogni punto.
19. Suggestioni per come delimitare un campo sono contenuti nell'Appendice X.
20. Le misure del campo approvate per il gioco secondo le presenti regole sono contenute nelle Appendici I e VIII.

Regola 2 – Superficie di gioco

1. La superficie di gioco è costituita da sabbia livellata, piana ed uniforme per quanto possibile, senza sassi, conchiglie od altri oggetti irregolari; non deve costituire alcun pericolo di danno per i giocatori.
2. **Per le gare ITF e quelle autorizzate la sabbia deve essere profonda almeno 40 cm e composta di granelli fini poco compattati.**

Nota: Linee guida per la profondità minima della sabbia sono riportate nell'Appendice X

Regola 9 – Battitore e ribattitore

1. I giocatori/coppie devono stare ai lati opposti della rete. Il battitore è il giocatore che mette in gioco la palla per il primo punto. Il giocatore/coppia pronto a ribattere la palla messa in gioco dal battitore è il ribattitore/i.
2. Prima dell'inizio di ogni punto il ribattitore/i deve prendere posizione, seguito dal battitore che esegue la battuta. Il ribattitore/i non può modificare sostanzialmente la sua posizione sia rispetto al compagno sia al battitore quando il battitore ha preso la sua posizione finché la palla è messa in gioco. La regola della zona vietata deve essere applicata in ogni incontro (v. Appendice I) **per cui nessun giocatore ed il ribattitore non** può toccare alcuna parte del campo all'interno della zona vietata finché la palla è messa in gioco.

CASI E DECISIONI

Caso 1 Possono i componenti della coppia ribattitrice stare fuori dalle linee del campo?

Decisione *Sì. I componenti della coppia ribattitrice possono prendere qualunque posizione, dentro o fuori dalle linee del campo, dalla loro parte della rete.*

Caso 2 Il compagno del battitore può stare in una posizione che impedisce la vista dei componenti della coppia ribattitrice?

Decisione *Sì. Il compagno del battitore può assumere qualsiasi posizione, dentro o fuori dalle linee del campo, dalla sua parte della rete **a condizione che non tocchi nessuna parte del campo all'interno della zona vietata finché la palla è in gioco.***

Caso 3 Perde il punto un giocatore che attraversa il prolungamento immaginario laterale della rete, prima o dopo aver colpito la palla?

Decisione **No, il giocatore non perde il punto in entrambi i casi a condizione che il giocatore (o il suo compagno nel doppio) non tocchi la rete o provochi un disturbo al giocatore o alla copia avversaria. No. Un giocatore perde il punto solo se calpesta il terreno di gioco dentro le linee del campo avversario, mentre la palla è in gioco.**

Caso 4 Può un componente di una coppia giocare da solo contro gli avversari?

Decisione *No.*

Caso 5 Può un ribattitore attraversare davanti al compagno per ribattere la battuta?

Decisione *Sì. Quando la palla è in gioco (il battitore ha colpito la palla) i ribattitori possono muoversi in ogni direzione ed ognuno dei due può ribattere la battuta.*

Caso 6 Può un ribattitore correre in avanti per ribattere la battuta?

Decisione *Sì. A condizione che a) il movimento del giocatore non sia giudicato come disturbo all'avversario (interferenza) e b) che la palla abbia oltrepassato la rete prima che il ribattitore la colpisca e c) il ribattitore non abbia toccato qualsiasi punto del campo dentro la zona vietata fino a quando la palla è messa in gioco (v. Appendice I)*

Regola 24 – Perdita del punto

1. Si perde il punto se:
 - a) il battitore commette fallo di battuta; oppure
 - b) la palla colpisce il suolo all'interno del campo di gioco dalla propria parte della rete; oppure
 - c) un giocatore rimanda la palla in gioco in modo che questa tocchi il suolo o un oggetto, al di fuori del giusto campo; oppure
 - d) un giocatore rimanda la palla in gioco in modo che questa, prima di toccare terra, tocchi un arredo permanente od il palo della rete; oppure
 - e) un giocatore accompagna o trattiene deliberatamente la palla con la racchetta o deliberatamente la tocca con la racchetta più di una volta; oppure
 - f) un giocatore o la racchetta, in mano o no, o qualsiasi cosa egli indossa o porta toccano la rete, i pali della rete, la corda o cavo metallico, la cinghia o il nastro o il campo avversario in qualunque momento in cui la palla è in gioco; oppure
 - g) un giocatore colpisce la palla prima che questa abbia oltrepassato la rete; oppure
 - h) la palla in gioco tocca un giocatore o qualsiasi cosa egli indossa o porta, eccetto la racchetta; oppure
 - i) la palla in gioco tocca la racchetta quando il giocatore non la sta tenendo; oppure
 - j) entrambi i giocatori della coppia in doppio toccano la palla per il rimando; oppure
 - k) un giocatore della coppia battitrice o ribattitrice tocca qualsiasi parte del campo all'interno della zona vietata prima che la palla sia messa in gioco. (v. Appendice I)

CASI E DECISIONI

Caso 1 Uno dei componenti della coppia ribattitrice tocca la rete prima che la palla battuta tocchi terra fuori dal giusto campo. Qual è la decisione giusta?

Decisione La coppia ribattitrice perde il punto perché uno dei componenti ha toccato la rete mentre la palla era in gioco.

Caso 2 Perde il punto il giocatore che oltrepassa la linea immaginaria di prolungamento della rete prima o dopo di aver colpito la palla?

Decisione Il giocatore La coppia non perde il punto in nessuno dei due casi purché nessun componente della coppia tocchi la rete o causi disturbo alla coppia avversaria. il campo avversario.

Caso 3 Il giocatore lancia la racchetta contro la palla in gioco. Sia la racchetta sia la palla cadono al di là della rete nel campo dell'avversario che non riesce a raggiungere la palla. Chi vince il punto?

Decisione Il giocatore che ha lanciato la racchetta contro la palla perde il punto.

Caso 4 La palla appena battuta colpisce l'avversario/i prima di toccare terra. Chi vince il punto?

Decisione Il battitore vince il punto.

Caso 5 Un giocatore che si trova fuori dal campo colpisce la palla o la afferra prima che colpisca il suolo e pretende il punto in quanto la palla stava definitivamente andando fuori dal giusto campo.

Decisione Il giocatore perde il punto, a meno che non faccia un buon rimando, nel qual caso il gioco continua


APPENDICE I

MISURE OBBLIGATORIE DEL CAMPO

Zona vietata per la ribattuta

1. La zona vietata per la ribattuta (“zona vietata”) è l’area tra la rete e un’immaginaria linea parallela ad essa, distante 3,0 m, la rete ed il suo prolungamento immaginario oltre le linee laterali. L’intersezione della linea immaginaria con ciascuna linea laterale deve essere chiaramente indicata da un segno posto sulla linea laterale o adiacente esternamente alla stessa. Nessun’altra linea aggiuntiva o segno deve essere posto nell’area del campo.
2. Nessun giocatore della coppia battitrice o di quella ribattitrice, può toccare alcuna parte del campo all’interno della “zona vietata” finché la palla è messa in gioco.
3. Nel 2024 ci sarà un anno di prova per ampliare a m 6 la zona vietata per i battitori nelle gare maschili.

Schema della “zona vietata” (non in scala)



APPENDICE III

LA PALLA

1. La palla deve essere conforme alle indicazioni della seguente tabella:

	TIPO 2 (ORANGE) STANDARD
Massa (peso)	g 36,0 – 46,9 (1,270 – 1,654 onces)
Dimensioni	cm 6,00 – 6,86 (2,36 – 2,70 pollici)
Rimbalzo	cm 105 – 120 (41 - 47 pollici)
Deformazione all'arrivo	cm 1,40 – 1,65 (0,551 – 0,650 pollici)
Colore	arancio e giallo o giallo con un bollo arancio

2. Tutti i test di rimbalzo, massa, misura, deformazione e mantenimento dei requisiti devono essere fatti secondo le norme descritte nella corrente edizione di “Palle da tennis approvate e superfici classificate e campi riconosciuti dall’ITF” (<https://www.itftennis.com/en/about-as/tennis-tech>).


NOTE:

- La deformazione è la media delle singole misurazioni prese su tre assi fra loro perpendicolari. Non c’è limite alla differenza tra le singole misurazioni della deformazione all’arrivo. Non ci sono indicazioni per la deformazione al ritorno.
- Tutti i bolli colorati debbono essere di dimensioni ragionevoli ed in posti accessibili.
- Come proroga della prova annuale per il 2020, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023-4, colori diversi da quelli indicati nella tabella possono essere usati solo per il beach tennis (ad es. blu e giallo, viola e giallo, viola e arancione, viola e verde).


APPENDICE IX

PIANTA DEL CAMPO

Campo per il doppio (non in scala)



Campo di singolare (non in scala)



Nota: Tutte le misure del campo sono prese dall'esterno delle righe.

APPENDICE X


SUGGERIMENTI PER DELIMITARE UN CAMPO DI DOPPIO

Introduzione

1. Il campo di beach tennis è un rettangolo che misura m 16 di lunghezza e m 8 di larghezza.
2. La rete, che deve essere larga almeno come il campo, è alta:
 - a) m 1,70 per tutte le gare femminili (Pro circuit), per le gare di doppio misto (Pro circuit) e per le gare under 18 (Junior circuit);
 - b) m 1,80 per tutte le gare maschili (Pro circuit).
3. La seguente attrezzatura è richiesta per la costruzione di un campo di gara:
 - a) nastro delimitatore (con ancoraggi per la sabbia);
 - b) metro a nastro;
 - c) squadra;
 - d) n. 2 pali alti per la rete;
 - e) rete per beach tennis.
4. La delimitazione del campo deve essere fatta con un nastro delimitatore colorato, contrastante con il colore della superficie e le misure del campo debbono essere prese dall'esterno della riga. Nastri delimitatori sono prodotti specificamente per gli sport sulla sabbia ed includono ancoraggi di gomma o piastre di ancoraggio per fissare il nastro alla sabbia.

Procedimento (il seguente procedimento è per i campi di doppio)

5. Assicurarsi che la superficie della sabbia sia uniforme e piana prima di misurare le dimensioni del campo. Assicurarsi che gli angoli siano retti e che la distanza tra gli angoli diagonalmente opposti sia di m. $17,9 \pm \text{cm } 2$. Se le misure attuali sono diverse, fare le opportune correzioni alle righe.
6. Disporre la rete, dividendo il campo in due aree uguali di m 8x8 e porre i pali della rete ad almeno 1 m dalle linee laterali.
7. Sospendere la rete con una corda o cavo metallico sopra i due pali o attaccata ad essi. La rete deve essere completamente stesa così da riempire l'intero spazio tra i due pali e deve avere maglie sufficientemente piccole per garantire che la palla non la attraversi.
8. L'altezza della rete deve essere la stessa per tutta la sua estensione. Un nastro deve coprire la corda o cavo metallico e la parte superiore della rete.



Nota: come guida per le competizioni internazionali, si raccomanda un'altezza minima della sabbia di cm 40-25,0.

6) AFFILIATI

a) Nuovi affiliati 2024

Il Consiglio federale, nella riunione del 5 aprile 2024, ha deliberato le seguenti nuove affiliazioni:

Denominazione	Regione	Comune	Provincia	Discipline
BOVES PADEL CLUB SSD AR.L.	Piemonte	Boves	Cuneo	Padel
NUOVA SAVES SSD SRL	Piemonte	Alessandria	Alessandria	Padel, Tennis
SA.GIO. PADEL SRL	Piemonte	Baveno	Verbano-Cusio- Ossola	Padel
A.S.D. BIBIANESE APS	Piemonte	Bibiana	Torino	Padel, Tennis
PADEL INDOOR A.S.D.	Piemonte	Baveno	Verbano-Cusio- Ossola	Padel
VIP PADEL S.S.D. a.R.L.	Piemonte	Galliate	Novara	Padel
PADEL4ALL SOCIETA' SPOSTIVA DILETTANTISTICA ARL	Lombardia	Villasanta	Monza e della Brianza	Padel
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 27 PADEL	Lombardia	Bergamo	Bergamo	Padel
ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Lombardia	Cinisello Balsamo	Milano	Padel
SOCIETA' CANOTTIERI LECCO ASD	Lombardia	Lecco	Lecco	Tennis
SAINT PATRICK RACQUET COUNTRY CLUB S.R.L. SSD	Lombardia	Sesto Calende	Varese	Padel, Tennis
CARLITOS PADEL E PICKLEBALL ASD	Veneto	Cervarese Santa Croce	Padova	Padel
NET VILLAGE SSD SRL	Veneto	Scorzè	Venezia	Padel, tennis
SPORTS CENTER VERONA SRL SSD	Veneto	Verona	Verona	Padel, Tennis
PUNTO PADEL CLUB ASD	Emilia- Romagna	Modena	Modena	Padel
ASD TENNIS CLUB LOIANO	Emilia- Romagna	Loiano	Bologna	Tennis
ASD TENNIS CLUB I TRE MOSCHETTIERI	Emilia- Romagna	Sasso Marconi	Bologna	Padel, Tennis
BLACK ACE S.S.D. A R.L.	Emilia- Romagna	Modena	Modena	Padel, Tennis
A.S.D. POLISPORTIVO MONTI TENNIS	Emilia- Romagna	Forlì	Forlì-Cesena	Tennis

BLUE PADEL CARPI ASD	Emilia-Romagna	Carpi	Modena	Padel
MAMMUT SPORT SSD A RL	Emilia-Romagna	Modena	Modena	Padel
HARD PADEL SSD A R.L.	Emilia-Romagna	Rimini	Rimini	Beach Tennis, Padel
ASD CIRCOLO TENNIS CASTEL DEL PIANO	Toscana	Castel del Piano	Grosseto	Padel, Tennis
C.T. CASTELFRANCO A.S.D.	Toscana	Castelfranco Piandiscò	Arezzo	Tennis
FLY PADEL CLUB SRL SSD	Toscana	Pontedera	Pisa	Padel
MONTELUPO PADEL ARENA ASD	Toscana	Montelupo Fiorentino	Firenze	Padel
SPORT COUNTRY CLUB AREZZO SSD	Toscana	Arezzo	Arezzo	Tennis
ASD AZZURRA	Marche	Ancona	Ancona	Padel
KING PADEL SSD A RL	Umbria	Foligno	Perugia	Padel
ROYAL PADEL ASD	Lazio	Roma	Roma	Padel
ASD TENNIS PLAYERS	Lazio	Latina	Latina	Tennis
GO PADEL ONE SRL	Lazio	Pignataro Interamna	Frosinone	Padel
HONEY SPORT CITY ASD	Lazio	Roma	Roma	Padel
ASD MDM PADEL	Lazio	Roma	Roma	Padel
AS DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CITTA' SANT'ANGELO	Abruzzo	Città Sant'Angelo	Pescara	Tennis
AS DILETTANTISTICA RESPIRA LIBERA	Abruzzo	Teramo	Teramo	Tennis
AS DILETTANTISTICA ACE	Abruzzo	Silvi	Teramo	Beach Tennis
DAF SS DILETTANTISTICA ARL	Abruzzo	Collecorvino	Pescara	Padel
ZERO4 SS DILETTANTISTICA ARL	Abruzzo	Torrevecchia Teatina	Chieti	Padel
MONCLUB SS DILETTANTISTICA ARL	Molise	Termoli	Campobasso	Padel
ASD WE PADEL NAPOLI	Campania	Napoli	Napoli	Padel
ASD IL GIARDINO DELLO SPORT	Campania	Atripalda	Avellino	Padel
POLISPORTIVA AC SPORT E COMPANY SAS	Campania	Caserta	Caserta	Tennis
ASD YOUNGONNA PADEL BARONISSI	Campania	Baronissi	Salerno	Padel
ASD TENNIS CLUB MALIBU'	Campania	Cellole	Caserta	Padel, Tennis
ASD OPEN SPAZIO SPORTIVO	Campania	San Salvatore Telesino	Benevento	Padel
TEAM BOSCATTO 2 ASD	Campania	Napoli	Napoli	Tennis

C.S. PADEL ASD	Campania	Sant'Antonio Abate	Napoli	Padel
ASD PADEL 22	Campania	Battipaglia	Salerno	Padel
ASD CENTRO SPORTIVO CASANOVA	Puglia	Lucera	Foggia	Beach Tennis, Padel
A.S.D. JPADEL ARENA	Puglia	Brindisi	Brindisi	Padel
A.S.D. HILL SPORT	Puglia	Mottola	Taranto	Beach Tennis, Padel
A.S. DILETTANTISTICA TENNIS CLUB CETRARO	Calabria	Cetraro	Cosenza	Tennis
A.S. DILETTANTISTICA VONA	Calabria	San Giovanni in Fiore	Cosenza	Padel, Tennis
A.S.D. S.LUCIA	Sicilia	Gela	Caltanissetta	Padel
AIRON JUDO 90 SSD ARL	Sicilia	Furci Siculo	Messina	Padel
ASD CENTRO PADEL SILVA	Sicilia	Cianciana	Agrigento	Padel
A.S.D. SICULIANA FOOTBALL CLUB	Sicilia	Siculiana	Agrigento	Padel
AKINA' S.S.D. A.R.L.	Sicilia	Scicli	Ragusa	Padel
SPORT CENTER CLUB CASA MIA S.S.D. A R.L.	Sicilia	Siracusa	Siracusa	Padel
A.S.D. GAGLIANO	Sicilia	Gagliano Castelferrato	Enna	Tennis
ASD PIF PAF	Sicilia	Palermo	Palermo	Tennis
MONGIBALL S.S.D. A.R.L.	Sicilia	Paternò	Catania	Beach Tennis, Padel
CIRCOLO TENNIS PEDARA ASD	Sicilia	Pedara	Catania	Tennis
A.S.D. FOOTBALL VILLAGE	Sicilia	Sant'Agata di Militello	Messina	Padel
ASD TENNIS LIBERO	Sicilia	Capaci	Palermo	Padel
U.S. MOLVENOSPOR A.S.D.	Trento	Molveno	Trento	Tennis
2001 TEAM A.S.D.	Trento	Rovereto	Trento	Tennis
AMATEURSPORTVEREIN TC LONGMOOS	Bolzano	Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse	Bolzano	Tennis

b) Riconoscimento dei diritti sportivi

Il Consiglio Federale, nella riunione del 5 aprile 2024, ha deliberato il mantenimento dei diritti sportivi, dell'anzianità federale e del vincolo dei tesserati già appartenenti alla Amateursportclub Auer Ora - Sezione Tennis (alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere) in capo al nuovo affiliato Amateurtennisclub Auer Ora A.S.D. (codice [22040124](#)).